

Comune di Poggio Rusco
Provincia di Mantova

Regolamento disciplinante il commercio su aree pubbliche

Ai sensi della L.R. n. 6 del 02.02.2010 ed s.m.i.

Approvato con D.C.C. n 68 del 30.11.2016

Sommario

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento	3
Art. 2 – Forme di consultazione delle parti sociali	3
Art. 3 – Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività	3
Art. 4 – Modalità di esercizio ed autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche	4
Art. 5 – Carta d’esercizio ed attestazione annuale	7
Art. 6 – Subingresso in gestione o nella titolarità	8
Art. 7 – Norme di sicurezza in caso di utilizzo di impianti a gas GPL	9
Art. 8 – Disposizioni relative al commercio di alimenti e di altre particolari categorie merceologiche	9
8.1 Disposizioni per il commercio di prodotti alimentari	9
8.2 Disposizioni per il commercio e la somministrazione su area pubblica di bevande alcoliche	9
8.3 Disposizioni per il commercio di altre particolari categorie merceologiche	10
Art. 9 – Pagamento del canone di occupazione suolo pubblico	10
PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI	11
Art. 10 – Tipologia, caratteristiche ed orari dei mercati di Poggio Rusco	11
Art. 11 – Spunta ed assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi	11
Art. 12 – Condizioni d’esercizio del commercio ambulante in occasione del mercato	12
Art. 13 – Assenze dei concessionari di posteggio	13
Art. 14 – Sosta e circolazione nell’area del mercato	13
Art. 15 – Svolgimento dei mercati settimanali in giorni festivi	14
Art. 16 – Spostamento del mercato	14
Art. 17 – Miglioria, scambio reciproco e ampliamento del posteggio	14
Art. 18 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli	15
Art. 19 – Svolgimento dell’attività col sistema “del battitore”	15
PARTE III – DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO ITINERANTE	16
Art. 20 – Principali condizioni d’esercizio	16
PARTE IV – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FIERE	17
Art. 21 – Definizione di fiera	17
Art. 22 – Tipologia, caratteristiche ed orari delle fiere organizzate dal Comune di Poggio Rusco	17
Art. 23 – Domanda e criteri di assegnazione dei posteggi in occasione delle fiere	17
Art. 24 – Condizioni d’esercizio del commercio ambulante in occasione della fiera	18
Art. 25 – Calendario regionale delle fiere	18
Art. 26 – Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato	18
PARTE V – PROCEDURE SANZIONATORIE	19
Art. 27 – Sanzioni amministrative pecuniarie	19
Art. 28 – Sospensione e revoca dell’autorizzazione	19
Art. 29 – Casi di decadenza	20
Art. 30 – Confisca della merce	20
PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI	21
Art. 31 - Rinvio ad altre fonti normative	21
Art. 32 - Entrata in vigore	21

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa europea, statale e regionale.
2. Per commercio su aree pubbliche si intendono l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande, effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità in base ad apposita convenzione o ad altro atto idoneo, che siano attrezzate o meno, coperte o scoperte.
3. Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il Comune non abbia la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, pur se esercitate con l'ausilio di attrezzature mobili. Devono quindi essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché la conformità edilizia qualora necessaria ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 – Forme di consultazione delle parti sociali

1. È fatto obbligo sentire le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche a livello provinciale, nonché i rappresentanti degli operatori ambulanti in attività sul territorio comunale (non più di 2 persone opportunamente designate), in riferimento:
 - a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, anche se esercitate in forma occasionale;
 - b) alla stesura dell'elenco di fiere e sagre, approvato ogni anno dal Comune ed inviato alla Regione per la pubblicazione del calendario regionale delle fiere e delle sagre;
 - c) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - d) all'istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di mercati e fiere;
 - e) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - f) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - g) alle richieste di concessione suolo pubblico o privato in disponibilità comunale, per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui alla precedente lettera b);
 - h) ad ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Art. 3 – Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio l'attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- d) aver ottenuto la pregressa iscrizione al Registro Esercenti Commercio (REC) per il commercio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo cancellazione volontaria o per perdita di requisiti.

7. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Art. 4 – Modalità di esercizio ed autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per un periodo di dodici anni;
- b) su qualsiasi altra area, purché in forma itinerante.

2. Esistono pertanto due tipologie di autorizzazione:

- a) autorizzazione su posteggi dati in concessione → abilita alla partecipazione al mercato o alla fiera in cui si trova il posteggio, inoltre consente al titolare di esercitare l'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale lombardo (con esclusione del giorno e delle ore in cui è concessionario di posteggio) e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale;
- b) autorizzazione in forma itinerante → abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale, consente di partecipare alla spunta dei mercati che si svolgono su tutto il territorio nazionale ed inoltre consente l'esercizio della vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, studio, cura intrattenimento o svago.

3. Le autorizzazioni possono essere riferite ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

4. Le autorizzazioni su posteggi dati in concessione sono rilasciate, previa pubblicazione del Bando contenente i dati dei posteggi liberi da assegnare, secondo i criteri previsti dall'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 e quelli indicati dalla Regione nella D.G.R. 27 giugno 2016, n. X/5345, nonché verificati i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 3. Per i prestatori provenienti da uno Stato europeo o da uno stato extraeuropeo, i titoli di priorità sono valutati con le modalità di cui alla sopra citata D.G.R. 27 giugno 2016, n. X/5345.

5. Nello stesso mercato o nella stessa fiera nessun soggetto può possedere più di due concessioni per ciascun settore merceologico (massimo quattro concessioni, due per il commercio di prodotti non alimentari e due per il commercio di prodotti alimentari). Le concessioni scadute non sono automaticamente rinnovate ed il posteggio viene riassegnato previa pubblicazione del Bando di cui al precedente comma.

6. Le autorizzazioni in forma itinerante vengono rilasciate a chi ne fa domanda, una volta verificato che lo stesso soggetto non sia titolare di altre autorizzazioni al commercio in itinere e sia in possesso dei requisiti di cui al precedente *Art. 3 – Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività*. L'autorizzazione in forma itinerante può essere richiesta al Comune in cui si intende avviare l'attività, indipendentemente dalla residenza e dal domicilio fiscale del richiedente.


7. A prescindere dalla tipologia, tutte le domande di autorizzazione devono essere inviate al competente Ufficio, in modalità esclusivamente telematica, tramite il portale dedicato, direttamente dall'interessato o da un intermediario delegato dall'interessato. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono ritenute irricevibili le domande non trasmesse con le modalità qui descritte.

8. Il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al precedente comma si impegna a seguire le modalità e a rispettare i termini di cui agli artt. 23 e 24 della legge regionale n. 6 del 02.02.2010 e successive modifiche. In caso di autorizzazioni su posteggi dati in concessione, una volta accertato il possesso dei requisiti necessari e nel rispetto della graduatoria di assegnazione, il competente Ufficio provvede al rilascio della relativa concessione pluriennale di posteggio. I procedimenti sono soggetti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qui si riassumono:

a) iter per il rilascio di autorizzazione su posteggi dati in concessione



b) iter per il rilascio di autorizzazione per il commercio in forma itinerante



9. L'impresa che intraprende il commercio ambulante di prodotti alimentari, ha l'obbligo di compilare e trasmettere all'autorità competente in materia di igiene degli alimenti, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990. La trasmissione della SCIA, in modalità esclusivamente telematica, costituisce notifica ai sensi del Regolamento comunitario n. 852/2004 e va trasmessa dopo il rilascio dell'autorizzazione amministrativa e comunque prima dell'avvio effettivo dell'attività. La segnalazione ha efficacia immediata all'atto della trasmissione eseguita a cura dell'operatore o dell'intermediario delegato.

10. Il titolo autorizzativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari, insieme alla segnalazione certificata (SCIA), abilita altresì alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

11. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare d'impresa per il commercio su aree pubbliche, deve iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione. Non è consentito cominciare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Il mancato esercizio dell'attività entro i termini di cui al presente comma, comporta la revoca dell'autorizzazione amministrativa ai sensi del successivo *Art. 28 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione*.

12. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 a 10.000,00 euro con la confisca delle attrezzature e della merce. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 3.000,00.

13. Ai sensi del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, l'operatore alimentare che, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica igienico-sanitaria di cui al precedente comma 9, ovvero esercita l'attività di vendita e/o somministrazione di alimenti su area pubblica quando la suddetta registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 3.000,00.

14. In caso di mancato aggiornamento della registrazione di cui sopra, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 1.000,00.

15. L'occupazione di suolo pubblico o di aree private di cui il Comune abbia la disponibilità, senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'apposita concessione, ancorché realizzata da titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, è sempre considerata occupazione abusiva e comporta necessariamente la confisca delle attrezzature e della merce.

16. Il titolare di autorizzazione su posteggi dati in concessione che eserciti il commercio ambulante, in itinere oppure come spuntista in altri mercati, nel giorno e nelle ore in cui è titolare del posteggio cui si riferisce l'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00 euro. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 1.000,00.

Art. 5 – Carta d'esercizio ed attestazione annuale

1. Gli operatori ambulanti, che esercitano l'attività sul territorio della regione Lombardia ed in virtù di autorizzazioni rilasciate da uno o più Comuni lombardi, hanno l'obbligo di dotarsi dei seguenti documenti:

- a) carta d'esercizio;
- b) attestazione annuale.

2. La carta d'esercizio è un documento di natura identificativa che contiene tutte le informazioni relative al titolare di autorizzazioni e posteggi per l'esercizio del commercio ambulante rilasciate da comuni lombardi, oltre all'identificazioni di tutti i soggetti che partecipano all'attività, ovvero soci prestatori d'opera, tutti i soci delle società in nome collettivo, dipendenti o collaboratori familiari assunti a tempo indeterminato.

3. La compilazione della carta d'esercizio deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso un servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti). La compilazione può essere fatta direttamente dall'operatore o da un intermediario standard (es. commercialista, associazione di categoria, ecc.)

4. La compilazione telematica della carta d'esercizio, per gli operatori che avviano l'attività in Regione Lombardia, deve avvenire prima o contestualmente all'avvio effettivo dell'attività. La carta d'esercizio va aggiornata ad ogni eventuale modifica di dati ed informazioni in essa contenuti.

5. L'attestazione annuale è il documento che certifica l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali cui sono assoggettati tutti gli operatori ambulanti ai sensi della legge regionale n. 6/2010, art. 21.

6. Come per la carta d'esercizio, l'attestazione deve essere richiesta esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo predisposto da Regione Lombardia. La richiesta telematica dell'attestazione può essere eseguita solo dopo l'inserimento della carta d'esercizio.

7. L'attestazione va richiesta ad uno solo dei Comuni lombardi sede di posteggio o che ha rilasciato l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante. Le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative possono rilasciare direttamente l'attestazione annuale.

8. L'ufficio competente alla vidimazione delle carte d'esercizio si occupa anche del rilascio delle attestazioni annuali, dopo aver controllato il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al registro imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio;
- b) avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi di impresa (non per chi ha appena iniziato l'attività e presenta la richiesta di attestazione in corso d'anno);
- c) iscrizione all'INPS e all'INAIL, quest'ultima solo se dovuta.

9. Per gli operatori che già esercitano l'attività, la richiesta di attestazione telematica dovrà essere effettuata nel periodo dall'01/09 al 31/12 di ogni anno, per l'anno successivo, e comunque dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi. Per i nuovi operatori la richiesta potrà essere fatta durante tutto il periodo dell'anno, prima o contestualmente all'avvio effettivo dell'attività stessa. In tal caso verrà loro rilasciata l'attestazione per l'anno in corso con l'obbligo comunque di richiedere tra il 1° settembre ed il 31 dicembre l'attestazione per l'anno successivo.

10. Carta d'esercizio ed attestazione annuale devono essere esibite a richiesta degli organi di controllo su supporto cartaceo o su supporto informatico, purché salvate in formato pdf. Questi documenti, tuttavia, non sostituiscono in alcun caso i titoli abilitativi (autorizzazione, concessione di posteggio e SCIA se dovuta) che, su richiesta delle autorità competenti al controllo, devono essere esibiti in originale. La mancata esibizione dei titoli abilitativi in originale (autorizzazione e concessione di posteggio) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 1.000,00.

11. Gli operatori che esercitano su posteggio isolato, nonché gli operatori che esercitano l'attività itinerante o che partecipano alla spunta in mercati o fiere, in virtù di autorizzazioni rilasciate da Comuni di altre regioni, non sono tenuti a munirsi di carta d'esercizio ma devono comunque richiedere l'attestazione annuale se esercitano in Lombardia. La richiesta va fatta in modalità telematica, tramite il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA, tuttavia, in attesa che il servizio venga aggiornato, è consentito l'invio della richiesta a mezzo PEC, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione. L'attestazione va richiesta ad uno solo dei Comuni lombardi in cui l'attività è esercitata.

12. L'operatore che risulta sprovvisto di carta d'esercizio e/o di attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 1.000,00. Nel caso di mancato aggiornamento della carta d'esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa contenuti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 euro a 1.000,00 euro. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 300,00.

Art. 6 – Subingresso in gestione o nella titolarità

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui al precedente *Art. 3 – Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività*.

2. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda, per atto tra vivi, l'effettivo trasferimento è comprovato attraverso un contratto redatto in forma pubblica o in forma di scrittura privata autenticata dal notaio. All'atto del trasferimento, il cedente deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali (se richiesti) e deve essere in possesso di carta d'esercizio ed attestazione annuale in corso di validità.

3. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune sede di posteggio previa segnalazione del subentrante con contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturla. In caso di subingresso è mantenuta la scadenza della concessione originaria e il contenuto e le prescrizioni ivi precisate sono integralmente riportate nella nuova concessione.

4. Nella cessione dell'azienda o del ramo d'azienda va rispettata la classificazione merceologica del posteggio occupato. A titolo esemplificativo: chi occupa un posteggio alimentare non potrà cedere la propria azienda ad un soggetto che non sia in possesso dei requisiti e delle attrezzature per svolgere il commercio di prodotti alimentari.

5. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella segnalazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione. Qualora il Comune scelto dal subentrante per l'avvio della propria attività sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.

6. Chi subentra nella gestione o nella proprietà di un'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio ambulante, su posteggi o in forma itinerante, è tenuto a presentare al competente SUAP, in modalità esclusivamente telematica, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modifiche. Insieme alla SCIA andrà trasmessa copia del atto notarile o della scrittura autenticata dal notaio attestante l'avvenuto subingresso. Questi documenti possono essere sostituiti anche da una certificazione resa dal notaio che ha stipulato l'atto o autenticato la scrittura privata.

7. Il subentrante avrà cura di trasmettere tempestivamente, al Comune destinatario della SCIA, il titolo originario intestato al cedente, consegnandolo a mano o inviandolo a mezzo raccomandata.

8. La SCIA ha efficacia immediata all'atto della presentazione e deve essere trasmessa entro quattro mesi dal subingresso, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività oggetto di cessione, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

9. Per i soggetti che subentrano nel commercio ambulante di prodotti alimentari, la SCIA di cui al comma 5, costituisce anche notifica ai fini igienico-sanitari.

10. In caso di affitto d'azienda, allo scadere del contratto o qualora lo stesso si risolva anticipatamente, il cedente ha diritto ad ottenere la reintestazione dei titoli abilitativi previa segnalazione (SCIA) da rendere in modalità telematica. Alla segnalazione dovrà essere allegato l'eventuale documento comprovante la risoluzione anticipata del contratto d'affitto.

11. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di inviare segnalazione (SCIA) di avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione. La mancata segnalazione entro il termine indicato da questo comma comporta la revoca dell'autorizzazione amministrativa.

12. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze e doveri (come ad es. il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico): le presenze potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

13. Il subentrante deve munirsi di carta d'esercizio ed attestazione annuale con le modalità ed i tempi descritti al precedente Art. 5 – *Carta d'esercizio ed attestazione annuale*.

Art. 7 – Norme di sicurezza in caso di utilizzo di impianti a gas GPL

1. Qualora durante i mercati, le fiere, le sagre, le manifestazioni o comunque quando su aree pubbliche vengono impiegati impianti a gas GPL, devono essere rispettate tutte le condizioni di cui all'**allegata** ordinanza del Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio n. 45 del 18/06/2013, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le violazioni alle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui al precedente comma 1, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 100,00.

Art. 8 – Disposizioni relative al commercio di alimenti e di altre particolari categorie merceologiche

8.1 Disposizioni per il commercio di prodotti alimentari

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie, con particolare riferimento all'**allegata** Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 (G.U. 114 del 17 maggio 2002) recante "*Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche*".

2. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta inoltre alle disposizioni del c.d. "pacchetto igiene" che comprende le norme comunitarie in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento al Regolamento CE n. 852/2004. Anche le attrezzature utilizzate devono essere conformi alla normativa vigente.

3. La vendita di prodotti alimentari su area pubblica è soggetta alla vigilanza e al controllo delle Autorità sanitarie competenti.

8.2 Disposizioni per il commercio e la somministrazione su area pubblica di bevande alcoliche

1. La vendita di bevande alcoliche e la somministrazione di alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie e simili), è sospesa dalle ore 24 alle ore 7. È fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate. Chiunque violi questa disposizione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000, oltre alla confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

2. Ai sensi dell'art. 70 della legge regionale n. 6/2010, la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume (c.d. superalcolici), non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 17-bis, comma 3 del TULPS, che va da 154,00 a 1.032,00 euro. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 308,00.

3. Nel rispetto delle condizioni di cui ai commi precedente, per quanto concerne i limiti di età è indispensabile distinguere tra somministrazione di bevande alcoliche con loro consumo sul posto e vendita da asporto delle stesse:

- a) la somministrazione di alcolici con immediato consumo sul posto è consentita qualora sia accertato che il consumatore abbia già compiuto i 16 anni di età;
- b) la vendita da asporto è consentita qualora sia accertato che l'acquirente abbia già compiuto i 18 anni di età.

4. Per la violazione del divieto di somministrare alcolici ai minori di 16 anni, ai sensi dell'articolo 689 del codice penale, è prevista pena pecuniaria da 516,00 a 2.582,00 euro o la pena della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni, ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi, ferma restando la sospensione dall'esercizio dell'attività in caso di condanna, come previsto dall'art. 35 del codice penale già alla prima violazione. Qualora il fatto sia commesso più di una volta viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 25.000,00 euro, con la sospensione dell'attività per tre mesi.

5. Per quanto riguarda, invece, le sanzioni previste per la violazione del divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.000,00 euro a chiunque vende tali bevande ad un minorenne. Inoltre, qualora il fatto sia commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 con la sospensione dell'attività per tre mesi.

8.3 Disposizioni per il commercio di altre particolari categorie merceologiche

1. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico. La violazione a queste disposizioni è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 1.000,00.

2. Agli organi accertatori andrà esibito anche il titolo abilitante alla vendita di cose antiche e usate, aventi o non aventi valore storico ed artistico, ai sensi dell'art. 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R.D. n. 773/1931 e successive modifiche.

Art. 9 – Pagamento del canone di occupazione suolo pubblico

1. L'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento di un canone. Il canone di occupazione di suolo e aree pubbliche è disciplinato da apposito regolamento comunale.

2. All'operatore ambulante che non provvede al pagamento del canone entro la scadenza, viene inibito l'uso del posteggio dato in concessione pluriennale o temporanea.

3. L'inibizione prosegue fino a che l'operatore non dimostri di aver provveduto al pagamento dell'importo dovuto.

4. Per gli operatori titolari di concessioni pluriennali nell'ambito di mercati o fiere, le assenze determinate dal mancato pagamento del canone vengono calcolate come assenze ingiustificate. Il mancato utilizzo del posteggio per un periodo di tempo complessivamente superiore a 4 mesi in un anno solare comporta la revoca dell'autorizzazione.

PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI

Art. 10 – Tipologia, caratteristiche ed orari dei mercati di Poggio Rusco

1. A Poggio Rusco si tengono due mercati a cadenza settimanale, la cui denominazione corretta è la seguente:

- a) Mercato settimanale del Lunedì;
- b) Mercato settimanale del Venerdì.

2. Il numero, la localizzazione e la categoria merceologica dei posteggi per ciascuno dei mercati è riportata nella planimetria conservata presso l'Ufficio di Polizia Locale e disponibile per la consultazione.

3. L'articolazione dell'orario di svolgimento dei mercati settimanali è la seguente:

- a) inizio allestimento (per i titolari di posteggio) dalle ore 06:30 ed entro le ore 08:15;
- b) inizio operazioni di vendita (per i titolari di posteggio) tra le ore 07:30 e le ore 08:15;
- c) inizio della spunta (per l'assegnazione dei posteggi liberi) alle ore 08:15;
- d) termine delle operazioni di vendita (per tutti gli operatori) alle ore 12:30;
- e) abbandono dell'area di mercato (per tutti gli operatori) dopo le ore 12:30 ed entro le ore 14:00.

Chiunque eserciti per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dalla lettera d) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00 euro. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 1.000,00.

4. L'istituzione e l'ampliamento dei mercati, nel rispetto delle previsioni normative vigenti, competono al Consiglio comunale, acquisito il necessario nulla osta regionale e previa istruttoria dell'Ufficio competente, che avrà cura di consultare le parti sociali, come previsto dal precedente *Art. 3 – Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività*.

5. La soppressione del mercato, il suo spostamento parziale o totale, la diminuzione e l'aumento del numero dei posteggi nei mercati esistenti, competono alla Giunta comunale, tramite l'adozione di un provvedimento opportunamente motivato.

6. In caso di riduzione del numero di posteggi, entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, il Comune segnala alla Regione il numero dei posteggi soppressi, richiamando eventualmente gli estremi del nulla osta regionale in virtù del quale gli stessi erano stati istituiti, ai sensi del precedente comma 4.

Art. 11 – Spunta ed assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi

1. Dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati. L'assegnazione è disposta nel rispetto di apposita graduatoria, considerate le dimensioni di veicolo e le attrezzature che l'operatore commerciale intende utilizzare e nel rispetto del settore merceologico del posteggio o dei posteggi liberi, che è un vincolo insuperabile.

2. Il punto di ritrovo, per i partecipanti alla spunta, è individuato nell'area all'incrocio di Piazza I Maggio con Via Matteotti. L'orario di inizio della spunta è fissato alle ore 08:15.

3. Per iniziare a concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati nei mercati, gli operatori devono presentare apposita comunicazione, in modalità telematica, al competente Ufficio.

4. A corredo della comunicazione dovranno essere allegati:

- a) copia dell'autorizzazione al commercio ambulante in forma itinerante, oppure dell'autorizzazione su posteggio dato in concessione (sempre che il giorno di spunta non coincida col giorno del mercato cui si riferisce il titolo abilitativo);
- b) dichiarazione di possesso della carta d'esercizio e dell'attestazione annuale in corso di validità, ovvero (per operatori autorizzati da Comuni non lombardi) dichiarazione sostitutiva di impegno a richiedere l'attestazione annuale, con le modalità di cui al precedente art. 5, entro e non oltre i successivi 30 giorni.

5. Il responsabile del procedimento verificata la validità dei titoli, informerà l'operatore e contestualmente trasmetterà la documentazione all'Ufficio di Polizia Locale.

6. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati è aggiornata, dall'Ufficio Polizia Locale, con cadenza semestrale (al 30/6 e al 31/12) in base ai seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa (in caso di subingresso), riferite a una specifica autorizzazione ed indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;
- b) in caso di parità, viene valutata la maggiore anzianità d'esercizio dell'impresa, comprovata dalla data dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro tenuto dalla competente Camera di Commercio. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare o a quella dell'eventuale dante causa (in caso di subingresso).

7. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali come richiesto dai vigenti Regolamenti. Colui che risulti non in regola con il pagamento dei canoni e dei tributi locali è sospeso dalla operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.

8. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per 3 anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi documentati di assenza per malattia o gravidanza, nonché quelli cagionati dal verificarsi di eventi di forza maggiore, debitamente documentati.

9. Il rifiuto ad occupare il posteggio assegnato temporaneamente è motivo di mancata registrazione della presenza sia effettiva, sia virtuale.

10. I posteggi destinati ai produttori agricoli che nel giorno di mercato non vengono utilizzati, sono assegnati agli operatori commerciali, sulla base dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 12 – Condizioni d'esercizio del commercio ambulante in occasione del mercato

1. Alle operazioni di insediamento e durante l'orario di vendita è necessario sia presente il titolare dell'autorizzazione, ovvero altra persona qualificata (es. socio lavoratore, dipendente o collaboratore familiare), purché indicata nell'apposito foglio aggiuntivo della carta d'esercizio.

2. Nel caso di sostituto dell'operatore autorizzato da un Comune non lombardo, ovvero quando siano presenti al posto del titolare lavoratori dipendenti a tempo determinato, questi dovranno esibire, su richiesta degli organi accertatori, copia del contratto di lavoro ovvero un titolo equivalente che dimostri il rapporto con la ditta individuale o la società titolare del posteggio.

3. È tassativamente vietato utilizzare uno spazio superiore a quello dato in concessione:

- a) l'estensione abusiva entro un terzo della superficie autorizzata è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00;
- b) l'estensione abusiva di oltre un terzo della superficie autorizzata, di là di comportare la sospensione dell'autorizzazione amministrativa ai sensi del successivo *Art. 28 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione*, è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 1.000,00.

Ai fini del presente comma, va tenuto conto che nella determinazione dello spazio effettivamente occupato rientrano anche i tendaggi sorretti da strutture portanti che poggiano a terra, oltre a qualsiasi altra struttura o mezzo espositivo della merce posta in vendita.

4. L'operatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita straordinaria, vendita a peso netto o per unità di misura ed etichettatura delle merci.

5. È fatto obbligo agli operatori di mantenere in ordine e pulito lo spazio occupato provvedendo al contenimento dei rifiuti e alla pulizia della piazzola, in conformità al sistema di smaltimento rifiuti individuato dall'Amministrazione comunale in accordo col gestore del servizio. Il mancato rispetto delle disposizioni relative alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali comporta la sospensione dell'autorizzazione amministrativa ai sensi del successivo *Art. 28 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione*.

6. Il concessionario è responsabile per i danni provocati a terzi nell'esercizio dell'attività su area data in concessione. Il Comune non risponde degli eventuali furti, incendi ed altri danni subiti dal materiale o dalle merci esposte.

7. Il concessionario è responsabile dei danni causati al suolo pubblico dato in concessione, non deve alterare in alcun modo lo spazio occupato, piantarvi pali o simili, smuovere l'acciottolato, il terreno, la pavimentazione, salvo speciale autorizzazione del Comune o comunque danneggiare la proprietà comunale. L'eventuale danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo comporta la sospensione dell'autorizzazione amministrativa ai sensi del successivo *Art. 28 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione*.

8. Oltre alle disposizioni del presente articolo e, più in generale, di questo regolamento, l'operatore ambulante è tenuto a rispettare ogni altra disposizione di legge, attinente con l'esercizio della propria attività.

Art. 13 – Assenze dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme regionali in materia di assenze ingiustificate, si dispone che non si considerano tali le assenze, per l'intera giornata o per parte della stessa, determinate da eventi avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% più 1 degli operatori concessionari di posteggio.

2. I concessionari di posteggio, non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, salvo che non abbiano dato tempestiva comunicazione con l'obbligo di assicurare la presenza non oltre le ore 09:00.

3. È inoltre considerata assenza ingiustificata:

- a) la cessione impropria del posteggio da parte dell'assegnatario (subentro senza segnalazione, ovvero senza atto del notaio o scrittura privata autentica, ecc.);
- b) l'utilizzo di personale per il quale non sia provata la regolarità del rapporto di lavoro;
- c) la conclusione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, salvo cause comprovate di forza maggiore o per motivi personali, purché ne sia data tempestiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale e, comunque, per un numero non superiore alle due volte nell'arco di un anno solare;
- d) l'inibizione all'uso del posteggio, in caso di mancato pagamento entro i termini del canone di occupazione suolo pubblico.
- e) l'assenza ai mercati straordinari autorizzati dall'Amministrazione comunale ai sensi del successivo *Art. 15 – Svolgimento dei mercati settimanali in giorni festivi*.

4. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza o servizio militare non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché pervenga all'ufficio comunale competente idonea documentazione giustificativa, attestante l'inabilità al lavoro e il relativo periodo, entro il settimo giorno successivo alla prima assenza. Se la documentazione è presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data della presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento.

5. Nel caso di società o di ditte individuali con dipendenti l'assenza è giustificata solo nel caso in cui sia resa al Comune una dichiarazione con l'elenco dei dipendenti/soci, che contenga la motivazione dell'inabilità al lavoro riferita a ognuno di essi e alla quale sia allegata idonea documentazione medica presentata nei modi e tempi di cui al comma precedente.

6. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante, ma saranno calcolate separatamente. Il subentrante, ai fini delle disposizioni di cui al successivo *Art. 28 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione*, può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 14 – Sosta e circolazione nell'area del mercato

1. Il posizionamento dei veicoli, delle attrezzature e della merce venduta in occasione del mercato, non deve intralciare l'eventuale passaggio di pedoni e mezzi di soccorso ed emergenza. A questo proposito:

- a) i sistemi espositivi della merce posta in vendita (come i manichini o stand porta abiti), le strutture di sostegno di tende parasole, e simili, devono essere tassativamente collocati all'interno dell'area di posteggio dato in concessione. Anche la merce appesa direttamente alle tende protettive e alle tettoie degli auto-negozi, deve trovarsi all'interno dell'area di posteggio;
- b) qualora la tenda parasole superi il perimetro del posteggio dato in concessione, è necessario che la stessa sia dotata di un sistema che ne consenta la chiusura immediata in caso di un eventuale passaggio di mezzi di soccorso ed emergenza;
- c) i banchi, gli auto-negozi e comunque i mezzi espositivi devono essere collocati tra loro ad una distanza tale da garantire il passaggio pedonale e comunque non inferiore ai 50 cm.

2. È fatto divieto attraversare l'area di mercato mediante velocipedi e acceleratori di velocità, che tuttavia potranno essere condotti o trasportati a mano.
3. Il Comune, con apposito atto, conservato nella raccolta delle ordinanze, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.

Art. 15 – Svolgimento dei mercati settimanali in giorni festivi

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme regionali, in questo contesto vengono per comodità chiamati mercati straordinari quelli che cadono in lunedì o venerdì coincidenti con festività nazionali o locali.
2. È facoltà della Giunta comunale autorizzare i mercati che si svolgono in occasione di festività riconosciute a tutti gli effetti di legge.
3. Resta fermo il divieto di effettuare mercati che ricadono nelle seguenti festività: 1° gennaio, 25 e 26 dicembre.
4. La Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni regionali e del presente articolo, fissa il calendario dei mercati straordinari, riferiti all'anno successivo, entro il 30 novembre di ogni anno, dandone tempestiva informazione agli operatori ambulanti.
5. Gli operatori che decidono di non partecipare ai mercati straordinari calendarizzati verranno considerati assenti ingiustificati, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e per il verificarsi di eventi di forza maggiore, purché debitamente documentati.

Art. 16 – Spostamento del mercato

1. I posteggi possono essere, temporaneamente o definitivamente, trasferiti in altra sede per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore ed esigenze igienico-sanitarie;
2. Qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che abbia esigenza di occupare l'area mercatale per uno dei motivi di cui ai commi precedenti, deve farne richiesta o darne opportuna comunicazione (a seconda del caso che ricorre) entro un termine tale da consentire all'Ufficio di Polizia Locale di informare gli operatori interessati, almeno due lunedì o venerdì prima dell'effettivo trasferimento.
4. Per situazioni d'emergenza o legate alla pubblica incolumità, non si osserva il preavviso di cui al precedente comma.
5. La riassegnazione di posteggi in seguito a spostamento del mercato è effettuata tenendo conto dei seguenti titoli di priorità elencati in ordine decrescente di rilevanza:
 - a) anzianità di presenza sul posteggio;
 - b) anzianità di presenza sul mercato;
 - c) anzianità di iscrizione al registro imprese;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alla merceologia (alimentare/non alimentare) o al tipo di attrezzatura di vendita.
6. Per esigenze collegate alle caratteristiche dei luoghi oggetto del trasferimento l'ufficio comunale competente può disporre la sospensione delle operazioni di spunta.
7. Il comune trasmette alla Regione il provvedimento relativo allo spostamento del mercato, anche se provvisorio.

Art. 17 – Miglioria, scambio reciproco e ampliamento del posteggio

1. Gli operatori titolari di posteggio possono presentare domanda di miglioria entro il 31 gennaio di ogni anno solare, la domanda decade il 31 dicembre e va ripresentata l'anno successivo se è ancora interesse dell'operatore.
2. Qualora si renda libero un posteggio, in presenza di più domande, ha titolo di priorità l'operatore che vanta un maggior numero di istanze formulate consecutivamente, negli anni precedenti.
3. Nell'assegnazione dei posteggi per miglioria si deve tenere conto dell'obbligo di rispetto dei settori merceologici. Gli spostamenti di posteggio per miglioria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.

4. Lo scambio consensuale dei posteggi destinati ad attività di commercio su aree pubbliche può essere autorizzato dal Comune previa domanda presentata congiuntamente da parte degli operatori interessati, nel rispetto del settore merceologico: lo scambio non pregiudica l'anzianità della concessione riferita al posteggio originale.

5. L'ampliamento dei posteggi è autorizzato su domanda dell'interessato, previa verifica di fattibilità tecnica e purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità anche pedonale, accessibilità e sicurezza nell'area mercatale.

Art. 18 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Agli imprenditori agricoli è riservato fino ad un massimo del 3% dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare. È ammesso l'arrotondamento per eccesso all'unità, nel caso in cui il valore risultante sia un numero decimale.

2. Alla data di stesura del presente Regolamento la disponibilità di posteggi per imprenditori agricoli risulta superiore al limite massimo stabilito, per le ragioni di cui al successivo comma.

3. Gli imprenditori agricoli già assegnatari di posteggio, avendo acquisito il diritto di partecipare prima dell'entrata in vigore delle limitazioni regionali e del presente regolamento, potranno continuare a partecipare fino a rinuncia, revoca o decadenza del diritto acquisito.

4. Il Comune non provvederà a riassegnare i posteggi lasciati liberi, così fino al raggiungimento del numero massimo di posteggi riservabili agli imprenditori agricoli nell'ambito del mercato.

Art. 19 – Svolgimento dell'attività col sistema “del battitore”

1. Ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 6/2010 e successive modifiche, nell'ambito dei mercati settimanali di Poggio Rusco, non vi sono posteggi riservati all'attività esercitata col sistema “del battitore”.

PARTE III – DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO ITINERANTE

Art. 20 – Principali condizioni d'esercizio

1. Richiamato l'art. 4 del presente Regolamento, viene ribadito che il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere esercitato:

- a) dai titolari di autorizzazione su posteggi dati in concessione, purché rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, ad esclusione del giorno di svolgimento del mercato settimanale cui si riferisce la stessa autorizzazione;
- b) dai titolari di autorizzazione in forma itinerante rilasciata da qualsiasi Comune.

Durante l'esercizio dell'attività è necessario sia presente il titolare dell'autorizzazione, ovvero altra persona qualificata (es. socio lavoratore, dipendente o collaboratore familiare), purché indicata nell'apposito foglio aggiuntivo della carta d'esercizio. Nel caso di sostituto dell'operatore autorizzato da un Comune non lombardo, ovvero quando siano presenti al posto del titolare lavoratori dipendenti a tempo determinato, questi dovranno esibire, su richiesta degli organi accertatori, copia del contratto di lavoro ovvero un titolo equivalente che dimostri il rapporto con la ditta individuale o la società titolare del posteggio.

2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3. L'operatore itinerante svolge la propria attività con mezzi mobili ed effettuando soste limitate per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di vendita e nel pieno rispetto delle norme in materia di circolazione stradale, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote.

4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è concesso con soste prolungate nelle sole aree individuate con apposita deliberazione del Consiglio comunale, allegata al presente regolamento. La stessa delibera individua altresì le modalità ed il tempo massimo di sosta concesso, nonché le zone del paese in cui il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato.

5. È fatto divieto, nell'arco della stessa giornata, tornare sul medesimo punto ed effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.

6. Il commercio in forma itinerante non può essere esercitato nei giorni di mercato entro il raggio di 500 metri dall'area mercatale per motivi di viabilità e sicurezza stradale.

7. L'operatore itinerante è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita straordinaria, vendita a peso netto o per unità di misura ed etichettatura delle merci.

8. Le soste degli operatori itineranti in aree private di cui il Comune non abbia la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono quindi essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché la conformità edilizia qualora necessaria ai sensi della normativa vigente.

9. Chiunque violi le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui al presente articolo, commi 2, 3, 4, 5 e 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro con la confisca della merce e delle attrezzature. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 1.000,00.

10. All'operatore ambulante, autorizzato ad occupare una delle aree in cui è concessa agli itineranti la sosta prolungata, si applicano le condizioni di cui al precedente *Art. 12 – Condizioni d'esercizio del commercio ambulante in occasione del mercato*, commi 3 – 5 – 6 e 7. In particolare l'operatore itinerante:

- a) non può utilizzare uno spazio superiore a quello dato in concessione;
- b) deve mantenere in ordine lo spazio occupato e rimuovere qualsiasi tipo di rifiuto a fine occupazione;
- c) è responsabile dei danni provocati a terzi nell'esercizio della propria attività e non può rivalersi sul Comune in caso di furti, incendi ed altri danni subiti da attrezzature e merci oggetto dell'attività;
- d) è responsabile del danno causati al suolo pubblico, agli elementi d'arredo e al patrimonio arboreo.

11. Le disposizioni di cui al presente non si applicano agli operatori che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti agricoli su aree pubbliche in forma itinerante, disciplinata dall'apposita normativa di settore.

PARTE IV – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FIERE

Art. 21 – Definizione di fiera

1. Ai sensi della Legge Regionale n. 6/2010 e successive modifiche, la fiera è la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nell'apposito calendario regionale delle fiere e delle sagre.
2. La fiera si distingue dalla sagra, che è invece da intendersi ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nell'apposito calendario regionale delle fiere e delle sagre.
3. Il presente regolamento disciplina l'attività di commercio ambulante nell'ambito delle fiere come definite al comma 1. Ai sensi dell'art. 18-ter della Legge Regionale n. 6/2010 e successive modifiche.

Art. 22 – Tipologia, caratteristiche ed orari delle fiere organizzate dal Comune di Poggio Rusco

1. Alla data di stesura di questo regolamento, il Comune di Poggio Rusco ha istituito due fiere che rispondono alla definizione di cui all'articolo precedente:
 - a) la Fiera di Giugno, che si tiene dal 3° venerdì di giugno al martedì successivo;
 - b) la Fiera di Settembre, che si tiene dal 3° venerdì di settembre al martedì successivo.
2. La gestione delle fiere può essere diretta dal Comune stesso o affidata ad altro soggetto organizzatore qualificato ed opportunamente identificato.
3. L'organizzatore, se diverso dal Comune, deve operare nel rispetto delle disposizioni previste da questo regolamento, con l'obbligo di relazionare circa l'attività svolta, con particolare riguardo alla gestione degli spazi dedicati agli operatori ambulanti, alla loro assegnazione e alla registrazione delle presenze. La relazione dovrà essere presentata al Comune entro e non oltre 60 giorni dalla data di conclusione della fiera.
4. Il numero, la localizzazione e la categoria merceologica dei posteggi per ciascuna delle fiere è riportata nei documenti di sintesi conservati presso l'Ufficio di Polizia Locale e disponibili per la consultazione.
5. L'orario di svolgimento delle operazioni di vendita è fissato nella fascia compresa tra le 18:30 e le 24:00, fatta eccezione per la domenica, giorni in cui l'orario di inizio è anticipato alle ore 15:00. Chiunque eserciti per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00 euro. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 1.000,00.
6. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuove fiere è decisa dal Comune nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti.
7. La soppressione, lo spostamento della data di svolgimento, la diminuzione e l'aumento del numero dei posteggi per le fiere organizzate dal Comune di Poggio Rusco, competono alla Giunta comunale, tramite l'adozione di un provvedimento opportunamente motivato.

Art. 23 – Domanda e criteri di assegnazione dei posteggi in occasione delle fiere

1. Le domande di partecipazione alla fiera devono pervenire al competente Ufficio, in modalità telematica, almeno 60 giorni prima del suo svolgimento.
2. In caso di pluralità di domande si applicano i criteri di priorità di cui ai paragrafi 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della D.G.R. 27 giugno 2016, n. X/2016.
3. Le concessioni sono assegnate anno per anno, per cui il criterio di anzianità è considerato con riferimento alla partecipazione alla singola fiera, indipendentemente dal posteggio assegnato.
4. Valutate le eventuali domande concorrenti, la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è pubblicata all'albo on-line almeno venti giorni prima della fiera

4. All'apertura della fiera, i posteggi non occupati sono assegnati scorrendo la graduatoria approvata. Una volta esaurita la graduatoria, agli eventuali altri operatori presenti vengono assegnati i posteggi liberi secondo i titoli di preferenza di cui al precedente *Art. 11 – Spunta ed assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi*.

Art. 24 – Condizioni d'esercizio del commercio ambulante in occasione della fiera

1. Nelle fiere che durano non più di due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore alle due giornate è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

2. L'assenza è giustificata solo nei casi documentati di malattia, gravidanza o servizio militare.

3. Per quanto compatibili sono applicate le disposizioni, con le relative sanzioni, stabilite dal precedente *Art. 12 – Condizioni d'esercizio del commercio ambulante in occasione del mercato*.

Art. 25 – Calendario regionale delle fiere

1. L'inserimento delle fiere nell'apposito calendario regionale avviene con le modalità stabilite nel vigente Regolamento comunale disciplinante le sagre.

Art. 26 – Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato

1. In occasione delle fiere il Comune concede agli esercizi di vicinato in sede fissa, ubicati nella zona interessata dalla manifestazione, di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

2. La concessione è attribuita a titolo gratuito, purché il titolare/legale rappresentante dell'esercizio commerciale ne dia comunicazione, almeno 60 giorni prima alla Polizia Locale e, per conoscenza allo Sportello Unico (SUAP), indicando la superficie occupata, i giorni e gli orari di occupazione.

3. Per ragioni di pubblico interesse e di rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, la Polizia Locale può decidere di modificare i termini dell'occupazione indicati dall'esercente nella comunicazione di cui al precedente comma, informandolo comunque prima dell'inizio della fiera.

PARTE V – PROCEDURE SANZIONATORIE

Art. 27 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatte salve le sanzioni previste indicate in maniera specifica, nonché quelle previste dalle disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia di commercio ambulante; le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente regolamento sono punite col pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria che può andare da un minimo di 25 euro ad un massimo 500 euro, come indicato nell'allegato prontuario delle sanzioni.
2. Sono applicate, se non diversamente stabilito dalla normativa di riferimento, le disposizioni relative alle sanzioni amministrative stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 28 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Il Comune revoca l'autorizzazione:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione amministrativa, ai sensi del precedente *Art. 4 – Modalità di esercizio ed autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche*;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
 - c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti soggettivi di cui al precedente *Art. 3 – Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività*, ovvero siano venuti meno gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti;
 - d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.
5. Il mancato pagamento di canoni, tributi locali o altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comporta, dopo la scadenza prevista per il pagamento, l'interdizione all'utilizzo del posteggio fino al pagamento di quanto dovuto. Il mancato utilizzo del posteggio, in questo caso, costituisce assenza non giustificata computata ai fini della revoca prevista alla lettera b) del precedente comma.
6. L'autorizzazione è revocata altresì, quando il titolare non sia più in possesso della concessione di occupazione di suolo pubblico a seguito di decadenza o revoca ai sensi del vigente regolamento comunale COSAP;
7. Qualora il Comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal comune. In questo caso l'autorizzazione amministrativa non viene revocata, ma semplicemente aggiornata d'ufficio con riferimento ai dati relativi al nuovo posteggio assegnato.
8. I procedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa sono gestiti nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e successive modifiche.

Art. 29 – Casi di decadenza

1. L'autorizzazione perde efficacia e decade, in caso di:
 - a) rinuncia del titolare;
 - b) scadenza della concessione di suolo pubblico.
2. In entrambe i casi l'Ufficio competente, provvederà alla pubblicazione di apposito bando per la riassegnazione del posteggio libero, ai sensi e con le modalità del precedente *Art. 4 – Modalità di esercizio ed autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche*, comma 8.
3. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa per atto tra vivi, qualora il subentrante non provveda ad inviare apposita segnalazione certificata di inizio attività entro 4 mesi dalla data del subentro, fatta salva una proroga di 30 giorni nei casi di comprovata necessità, decade dal diritto di esercitare l'attività del cedente.
4. Nell'evenienza di cui al precedente comma:
 - a) se trattasi di subentro in gestione (c.d. affitto d'azienda) al cedente viene concessa la possibilità di richiedere la reintestazione dei titoli abilitativi sempre entro gli stessi termini fissati per il subentro, ovvero di individuare altro soggetto a cui cedere l'azienda o il ramo d'azienda;
 - b) se trattasi di subentro in proprietà, il SUAP provvederà alla pubblicazione di apposito bando per la riassegnazione del posteggio libero, ai sensi e con le modalità del precedente *Art. 4 – Modalità di esercizio ed autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche*, comma 8

Art. 30 – Confisca della merce

1. Nei casi in cui sia prevista la confisca delle merci e delle attrezzature, l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle stesse e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e il verbale di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.
2. L'autorità competente emana il provvedimento di confisca delle merci deperibili entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale. Salvo quanto previsto dal comma 5, le merci deperibili confiscate devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore.
3. Per le merci non deperibili e per le attrezzature si applicano le disposizioni della Legge 689/1981 e della parte III della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
4. Nel caso di confisca per mancato possesso dell'autorizzazione d'esercizio all'atto dell'accertamento, se l'avente titolo, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita era oggetto di autorizzazione, le attrezzature e le merci sequestrate non sono sottoposte a confisca e sono restituite.
5. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), devono essere donati in beneficenza.
6. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il Sindaco o altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'ente locale.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Rinvio ad altre fonti normative

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono complementari e connesse a quelle del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, del Regolamento Locale di Igiene Tipo, del Regolamento Urbanistico ed Edilizio, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e del Regolamento disciplinante le sagre.

2. Sono fatte salve tutte le disposizioni comunitarie, statali e regionali, applicabili all'esercizio dell'attività trattata nel presente regolamento, con particolare riferimento a quelle in materia di:

- a) commercio ambulante su aree pubbliche;
- b) disciplina dei prezzi;
- c) disciplina dei pesi e delle misure;
- d) tutela del consumatore;
- e) sicurezza alimentare.

3. In caso di contrasto delle disposizioni del presente Regolamento con altri fonti di diritto amministrativo riguardanti la disciplina trattata, nel rispetto delle competenze, verrà applicato il principio gerarchico, sulla base della seguente suddivisione:

- fonti di 1° livello o fonti costituzionali (costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale, regolamenti comunitari);
- fonti di 2° livello o fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi, decreti legge e decreti legislativi, direttive comunitarie);
- fonti di 3° livello: fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (Regolamenti del Governo, degli Enti Locali, consuetudini e usi).

Qualora vi sia contraddizione tra fonti omogenee (pari grado gerarchico ed uguale competenza) viene applicato il criterio cronologico, secondo il quale la legge successiva abroga la legge precedente che risulti in contrasto.

Art. 32 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.



COMUNE DI POGGIO RUSCO

PROVINCIA DI MANTOVA

COPIA

n. 2013/6862 prot.

ORDINANZA N. 45 DEL 18/06/2013

OGGETTO: NORME DI SICUREZZA DA RISPETTARE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI A GAS GPL (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO) E IMPIANTI DI SICUREZZA DURANTE MERCATI, FIERE, SAGRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE SIMILARI SU AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO.

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

- **PREMESSO** che nel territorio del Comune di Poggio Rusco, su aree pubbliche o aperte al pubblico, si organizzano e svolgono mercati e manifestazioni a vario titolo, con presenza di operatori, stando gastronomici, autonegozi, ecc. e che:

- si utilizzano impianti a GPL (gas di petrolio liquefatto)
- si utilizzano impianti elettrici alimentati alla tensione di 220/400 Volt, alimentati dalla rete di distribuzione o da piccoli gruppi elettrogeni;

- **CONSIDERATO** che:

- il GPL è un gas infiammabile in genere contenuto in serbatoi e bidoni e pertanto un non corretto utilizzo può provocare incendi, esplosioni con danni a persone e cose;
- il GPL possiede un intrinseco fattore di pericolosità dato dal suo peso specifico superiore a quello dell'aria e, pertanto, in grado di produrre sacche di gas infiammabile che si depositano al suolo;
- l'utilizzo di impianti elettrici realizzati all'aperto ed in modo provvisorio può creare un rischio di elettrocuzione sia per gli operatori che per chi frequenta tali aree;

- **RILEVATO** dalle cronache nazionali e locali il verificarsi di incidenti, anche gravi, dovuti ad esplosioni di serbatoi di GPL, in occasione di fiere paesane, sagre e mercati;

- **EVIDENZIANDO** la necessità di adottare un regolamento che recepisca le indicazioni date dalle norme CEI per la corretta realizzazione manutenzione degli impianti elettrici utilizzati nelle aree in oggetto;

- **IN ATTESA** che a livello nazionale vengano regolamentate in modo specifico le modalità di gestione degli impianti alimentati a GPL contenuto in bidoni;

- **VISTE** le norme nazionali UNI-CIG e le norme CEI 64-8;

- **VISTO** il Decreto 26/11/1998 del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/1998;

- **VISTO** il Decreto 22/01/2008 n. 37 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/03/2008;

- **VISTA** la nota pervenuta dalla Prefettura di Mantova prot. n. 2013/2294 del 03/06/2013, con la quale invitavano le amministrazioni comunali ad adottare un provvedimento amministrativo, al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità delle persone;

- **SENTITA** l'Amministrazione comunale di Poggio Rusco;

- **VISTO** l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

Che durante i mercati, le fiere, le sagre e le manifestazioni similari su aree pubbliche o aperte al pubblico siano rispettate le seguenti norme di sicurezza per impianti a gas GPL impiegati nelle stesse:

1. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla somministrazione al pubblico.
2. Non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande.
3. Le apparecchiature a gas di cui al precedente punto 1, devono corrispondere alle seguenti tipologie:
 - a) apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati sui banchi di vendita;
 - b) apparecchi utilizzatori a gas per la cottura con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia;
 - c) apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati nelle cucine e negli stando gastronomici;
4. Per ciascun tipo di apparecchio utilizzatore a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.
 - Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto 3) deve munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze), in caso di auto market e simili anche il costruttore/allestitore, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme tecniche previste in materia (ovvero in assenza di norme specifiche, per analogia la UNI 7129:2001, UNI 7131:1999/EC, UNI 7140:1993, UNI 7432:1975, UNI 9891:1998, ecc.).

A tal fine la dichiarazione deve essere resa in conformità al modello di cui all'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
5. La dichiarazione di cui al precedente punto 4., in corso di validità, deve essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che venga richiesta nel corso degli eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata.
6. Gli operatori che utilizzano impianti a GPL, dovranno stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l'esercizio dell'attività a persone e/o cose.
7. E' fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature con uso di GPL.

8. Fatto salvo che l'attribuzione del posto ove collocare il banco o auto market o similare nell'ambito dei mercati fissi rientra nelle competenze di questo Comune, che vi provvederà tenendo in opportuna considerazione tutti gli aspetti legati alla sicurezza, per quanto concerne invece i mercati comunque denominati e le manifestazioni che hanno carattere di temporaneità (fiere, sagre, manifestazioni locali, ecc.) ove vi sia l'impiego di apparecchi utilizzatori a gas (apparecchio provvisto di uno o più bruciatori e di dispositivi di comando, controllo e sicurezza, avente la funzione di utilizzare il gas combustibile) la collocazione degli stessi dovrà preferibilmente avvenire sul lato perimetrale dell'area pubblica adibita a "mercato o similare" garantendo una distanza minima di m. 5,00 da eventuali fabbricati anche al fine di garantire il passaggio di mezzi di soccorso. Non è ammessa nelle vicinanze la presenza di pozzetti, griglie, grate od altro a protezione di aree sottostanti il piano normale di calpestio.
9. In quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 ove applicabile ogni mezzo dovrà essere dotato di almeno 2 estintori di incendio portatili di idonea capacità estinguente (> 6 Kg – 21A89BC), debitamente omologati e periodicamente revisionati in base alla normativa vigente e di soluzione saponata per segnalare eventuali perdite sull'impianto di GPL. L'impiego di detti estintori dovrà essere supportato da previa specifica formazione attraverso la frequenza di un corso per addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione dell'emergenza almeno di rischio BASSO.
10. Le bombole di GPL utilizzate devono essere riempite tassativamente non oltre l'80% del proprio volume ed esclusivamente da parte di Ditte autorizzate. Un riempimento superiore all'80% effettuato abusivamente presso distributori stradali di GPL può costituire pericolo di scoppio in presenza di variazioni di temperatura dovute anche all'irraggiamento solare.
11. Che gli impianti elettrici fissi o mobili del punto vendita (stand, bancarella o autocarro) e gli allacciamenti sino al punto di fornitura siddisfino alle indicazioni sotto riportate:
12. I collegamenti e gli impianti, così come richiesto dalla normativa tecnica, dovranno essere protetti contro i contatti elettrici diretti e indiretti, e dotati di dispositivi di selezione e di protezione contro le sovracorrenti.
13. L'allacciamento temporaneo realizzato per l'alimentazione degli impianti (dal punto di fornitura al punto di vendita) deve essere eseguito seguendo il percorso più breve possibile evitando attraversamenti stradali, zone di transito veicoli e senza costituire intralcio al passaggio delle persone. Sono sconsigliati gli attraversamenti aerei.
14. Il punto vendita dovrà essere ubicato in modo che l'allacciamento ed i relativi passaggi consentano la posa dei cavi a terra nelle aree retrostanti le bancarelle, ove non sussiste la possibilità di transito delle persone che frequentano la manifestazione. Qualora non sia possibile eseguire i collegamenti come indicato, si dovrà valutare la possibilità di cambio di posizione, di spostamento del punto di fornitura o l'adozione di idonee cautele.
15. Gli allacciamenti dovranno possedere idonee caratteristiche di robustezza meccanica, protezione contro i danneggiamenti e contro gli agenti atmosferici. Qualsiasi allacciamento o impianto provvisorio dovrà essere eseguito solo con inserzione di prese/spina, utilizzando quadri e collegamenti adatti all'uso esterno e provvisti di idonea certificazione. Sono vietati i collegamenti con morsetti o giunzioni castrate.
16. Gli impianti dei banchi di vendita, impianti fissi a bordo di autocarro o semifissi per le bancarelle, dovranno essere realizzati in modo conforme a quanto richiesto dalla norma CEI 64-8. L'impianto fisso così come il quadro di distribuzione dello stand, o della bancarella, dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di corretta installazione a firma di installatore qualificato.
17. Nel caso in cui l'alimentazione elettrica sia fornita con gruppo elettrogeno, le modalità di installazione del gruppo e di collegamento degli impianti dovranno essere certificate da installatore/tecnico qualificato e riportate su schema. L'inquinamento acustico del generatore deve essere compatibile con i minimi stabiliti dalla vigente normativa in materia, mantenendone la perfetta efficienza e comunque nel rispetto del piano di zonizzazione acustica del Comune di Poggio Rusco; il suddetto generatore deve essere collocato in modo

tale da non arrecare disturbo alle altre attività. Per l'impiego di gruppi elettrogeni è vietato tenere in giacenza, quale scorta, depositi di gasolio o benzina con taniche realizzate con materiali che non siano resistenti al fuoco e non soggetti a deflagrazione, se non dopo almeno un'ora di esposizione al fuoco. Le sorte medesime non dovranno essere in quantità superiore a quelle necessarie a garantire l'utilizzo dell'impianto per il ragionevole periodo della giornata.

18. Tutti gli impianti dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica e a controllo annuale da parte di un tecnico o installatore abilitato; l'impianto dovrà essere verificato nella configurazione tipo, individuata a schema, e l'esito dei controlli dovrà essere riportato su registro.
19. Fatto salvo l'esercizio dell'azione penale e amministrativa per le violazioni a quanto indicato nella presenza ordinaria, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

In ogni caso, l'attività svolta in assenza delle misure minime di sicurezza e/o in mancanza delle dotazioni previste, deve essere immediatamente sospesa fino al loro ripristino.

In caso di impossibilità ad adempiere a quanto sopra, l'attività non potrà essere esercitata e le attrezzature dovranno essere rimosse dall'area occupata.

Al fine di consentire l'adeguamento alla suesposta normativa, si ritiene di fissare un termine congruo concordato con gli indirizzi dell'Amministrazione, pertanto le presenti disposizioni entrano in vigore dal giorno 30/09/2013.

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento, mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito internet www.comune.poggiorusco.mn.it, nonché attraverso altri canali d'informazione.

Di inviare copia della presente ordinanza agli organi di vigilanza: servizio di Polizia Locale, Comando compagnia Carabinieri, Prefettura di Mantova, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il personale della Polizia Locale e tutti gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Il Responsabile Area
Gestione e Sviluppo del Territorio
(Arch. Vincenzi Raffaella)

Allegato 1

(N.B. da compilarsi su carta intestata del tecnico sottoscrittore)

DICHIARAZIONE IMPIANTI GPL PER SAGRE, FIERE E SIMILARI

DICHIARAZIONE in cui si attesta la rispondenza dell'impianto utilizzato, alle norme tecniche previste in materia, ovvero in osservanza di norme specifiche, per analogia alla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione (barrare):

- UNI 7129:2001, UNI 7131:1999/EC, UNI 7140:1993, UNI 7432:1975, UNI 9891:1998, altro

Il sottoscritto¹
iscritto all'Albo/collegio di

in qualità di tecnico incaricato dalla (ditta individuale/società)

in qualità di costruttore/installatore in caso di automarket e simili

con sede in via n.

C.F./P.I., svolgente attività di vendita o somministrazione su area pubblica di cibi e/o bevande cotti in mercati, fiere, sagre ed altre manifestazioni pubbliche similari su aree pubbliche o aperte al pubblico

DICHIARA

1. che l'attività sopra indicata utilizza gas combustibile solamente per esigenze di cottura di prodotti alimentari;

2. che la cottura dei prodotti alimentari **avviene:**

mediante un singolo apparecchio utilizzatore a gas per la cottura installato sul banco di vendita rispondente alle seguenti caratteristiche:

▪ gli apparecchi utilizzatori a gas (apparecchio provvisto di uno o più bruciatori e di dispositivi di comando, controllo e sicurezza, avente la funzione di utilizzare il gas combustibile) non presentano perdite di gas a valle del collegamento all'impianto e inoltre:

risultano non risultano marcati CE;

sono non sono muniti di termo valvola di sicurezza;

▪ di un numero massimo di bidoni pari a corrispondente alla quantità fissata nel documento di omologazione rilasciato dal costruttore dell'impianto; alloggiati in

▪ di un recipiente in pressione, di tipo fisso, verificato e collaudato secondo quanto previsto dalle norme vigenti;

mediante n.apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati su autonegozio per la gastronomia targato:, marca Alimentato con impianto fisso, aventi le seguenti caratteristiche:

▪ gli apparecchi utilizzatori a gas (apparecchio provvisto di uno o più bruciatori e di dispositivi di comando, controllo e sicurezza, avente la funzione di utilizzare il gas combustibile) non presentano perdite di gas a valle del collegamento all'impianto e inoltre:

risultano non risultano marcati CE;

sono non sono muniti di termo valvola di sicurezza;

l'alimentazione degli apparecchi utilizzatori a gas avviene tramite l'utilizzo:

- di un numero massimo di bidoni pari a Corrispondente alla quantità fissata nel documento di omologazione rilasciato dal costruttore dell'impianto; alloggiati in
- di un recipiente in pressione, di tipo fisso, verificato e collaudato secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- l'impianto fisso installato sull'automezzo targato Risulta in regola a seguito di esito positivo della prova di funzionamento e tenuta, eseguita dal sottoscritto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

mediante n. apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati nella cucina provvisoria di uno stand, alimentati con impianto avente le seguenti caratteristiche:

- gli apparecchi utilizzatori a gas (Apparecchio provvisto di uno o più bruciatori e di dispositivi di comando, controllo e sicurezza, avente la funzione di utilizzare il gas combustibile) non presentano perdite di gas a valle del collegamento all'impianto e inoltre:

risultano non risultano marcati CE;

sono non sono muniti di termo valvola di sicurezza;

- l'alimentazione degli apparecchi utilizzatori a gas per la cottura, avviene tramite numero massimo di bidoni pari a, dotati di idoneo regolatore di pressione, di capacità singola inferiore o uguale a 15 Kg.;

- l'impianto è dotato di n. gruppi di regolazione;

▪ l'impianto installato nella cucina provvisoria risulta in regola a seguito di esito positivo della prova di funzionamento e tenuta eseguita dal sottoscritto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

3. che gli apparecchi utilizzatori a gas sono collegati agli impianti di alimentazione indicati al precedente punto 2, mediante tubo flessibile in regola con le norme vigenti in materia ed in particolare:

- fissato al porta gomma con idonee fascette stringi tubo;

- di lunghezza non maggiore di 1,50 m.;

- privo di intercettazioni e/o giunzioni intermedie;

- dotato di marcatura in conformità alle norme vigenti ed in regola con la data di scadenza stampigliata sul tubo stesso;

4. che gli apparecchi utilizzatori a gas e relativo impianto di alimentazione come sopra individuati, sono dotati di almeno un estintore a polvere:

- non inferiore a 6 Kg.;

- in regola con le revisioni periodiche;

- di capacità estinguente pari o superiore a 13 A 89 BC;

- l'utilizzo del/degli estintori avviene nel rispetto di quanto previsto, ove applicabile, in materia dal D.Lgs 81/2008;

5. di avere effettuato la verifica di tenuta del gas negli apparecchi utilizzatori;

6. di avere opportunamente istruito il personale addetto all'impianto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare in caso di manipolazione sui collegamenti (sostituzione dei bidoni, chiusura valvole, ecc.).

....., li

(timbro e firma del tecnico)

.....

N.B. la presente dichiarazione ha validità:

- un anno dalla data di sottoscrizione, per i banchi di vendita e gli automezzi;

- pari alla durata della singola manifestazione per le cucine degli stand gastronomici.

¹ Ingegnere industriale, Perito industriale o titolo professionale equipollente

O.M. 3-4-2002

**Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 2002, n. 114.**

Epigrafe

Premessa

1. Campo di applicazione e definizioni.
 2. Caratteristiche generali delle aree pubbliche.
 3. Caratteristiche delle costruzioni stabili.
 4. Caratteristiche dei negozi mobili.
 5. Caratteristiche dei banchi temporanei.
 6. Prescrizioni particolari.
 7. Attività di somministrazione.
 8. Autorizzazione e idoneità sanitaria.
 9. Autocontrollo.
 10. Vigilanza e controllo.
 11. Disposizioni transitorie e finali.
 12. Abrogazioni.
 13. Entrata in vigore.
-

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123 recante «Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 28, comma 8 che attribuisce al Ministero della sanità il compito di emanare una ordinanza per fissare le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature necessari nel settore del commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche;

Vista l'O.M. 2 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2000, concernente i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;

Considerate le difficoltà di adeguamento alle prescrizioni di detta ordinanza segnalate dalle associazioni di categoria;

Tenuto conto delle segnalazioni delle aziende sanitarie locali e di altre amministrazioni pubbliche relative alla difficoltà di applicare la citata ordinanza in occasione di manifestazioni temporanee

(come sagre, fiere e simili), nelle quali si procede alla somministrazione e vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche;

Ritenuto pertanto opportuno predisporre adeguate modifiche alle disposizioni contenute nell'O.M. 2 marzo 2000;

Ordina:

1. Campo di applicazione e definizioni.

1. La presente ordinanza fissa i requisiti igienico-sanitari:

- a) delle aree pubbliche, nelle quali si effettuano, in un determinato arco di tempo, anche non quotidianamente, i mercati per il commercio dei prodotti alimentari;
- b) dei posteggi, sia singoli, sia riuniti in un mercato, sia presenti nelle fiere;
- c) delle costruzioni stabili, dei negozi mobili e dei banchi temporanei che insistono sui posteggi di cui alla lettera b).

2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni di cui all'art. 27, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Inoltre, si intende per:

- a) commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari: l'attività di vendita dei prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7;
- b) mercato in sede propria: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- c) mercato su strada: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- d) costruzione stabile: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- e) negozio mobile: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- f) banco temporaneo: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- g) operatori: soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
- h) somministrazione di alimenti e bevande: la vendita dei prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti e attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;
- i) alimento deperibile: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- l) acqua potabile: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche e integrazioni.

2. Caratteristiche generali delle aree pubbliche.

1. Le aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e i posteggi che siano isolati o in numero tale da non far raggiungere nel loro insieme la qualifica di mercato secondo la legislazione regionale e la pianificazione comunale, dove si effettua il commercio dei prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento delle idonee condizioni igieniche.

2. Le aree pubbliche, di seguito denominate aree, destinate ai mercati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), dove si svolge quotidianamente il commercio dei prodotti alimentari devono avere i requisiti generali di cui al comma 1 e inoltre, in particolare, devono essere:

a) appositamente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico ed ambientale, ed avere sia una propria rete fognaria con esito finale idoneo secondo la normativa vigente sia una pavimentazione con strato di finitura compatto ed igienicamente corretto per l'uso al quale è destinato. Tale pavimentazione deve avere idonee pendenze che permettano il regolare e rapido deflusso delle acque meteoriche e di quelle di lavaggio, per consentire un'adeguata pulizia, ed essere dotata di apposite caditoie atte a trattenere il materiale grossolano. Le fognature devono assicurare anche lo smaltimento idoneo dei servizi igienici sia generali del mercato sia dei posteggi che ne abbiano la necessità secondo questa ordinanza;

b) dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera a) e all'energia elettrica. Tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;

c) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi;

d) corredate di servizi igienici sia per gli acquirenti sia per gli operatori. Tali servizi sono da distinguere per sesso e un numero adeguato di essi, sempre divisi per sesso, deve essere riservato agli operatori alimentari. I servizi igienici, che possono essere del tipo prefabbricato autopulente, devono avere la porta con chiusura automatica e fissabile con serratura di sicurezza ed il lavabo e lo sciacquone con erogatore di acqua corrente azionabile automaticamente o a pedale; nel loro interno vi devono essere il distributore di sapone liquido o in polvere e gli asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso.

3. Se nelle aree di cui al comma 2 i posteggi destinati alla vendita ed alla somministrazione dei prodotti alimentari sono riuniti in uno o più spazi destinati esclusivamente ad essi, le prescrizioni di cui allo stesso comma 2 sono vincolanti soltanto per tali spazi.

4. Il comune, od il soggetto gestore del mercato in sede propria, è tenuto ad assicurare, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e dei relativi servizi, la funzionalità delle aree come prescritta nei precedenti commi ed in particolare, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nella presente ordinanza, dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungano la qualifica di mercato.

3. Caratteristiche delle costruzioni stabili.

1. La costruzione stabile di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i seguenti requisiti:

a) essere posta permanentemente sull'area nell'intero periodo di tempo nel quale accoglie l'attività commerciale alla quale è destinata; essere coperta, se non è altrettanto protetta in un mercato in sede propria, e delimitata da pareti; realizzare un'adeguata protezione degli alimenti dalle contaminazioni esterne; essere sufficientemente ampia e ben ventilata; avere infissi bloccabili con serratura di sicurezza che vi impediscano l'accesso durante l'inattività; avere un'altezza interna utile di almeno 2,70 metri;

- b) essere costruita con criteri tali da consentire l'esposizione, la vendita e la conservazione dei prodotti alimentari in modo igienicamente corretto; in particolare deve permettere un'adeguata pulizia ed evitare l'accumulo di sporcizia e la contaminazione degli alimenti;
- c) avere un pavimento realizzato con materiale antiscivolo, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile con uno o più chiusini sifonati verso cui avviare i liquidi del lavaggio tramite pendenze idonee; avere pareti raccordate con sagoma curva al pavimento e rivestite per un'altezza di almeno 2,00 metri con materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; le eventuali pedane poste sopra il pavimento devono averne le stesse caratteristiche suddette e consentire il deflusso dei liquidi di lavaggio verso i chiusini sifonati;
- d) essere allacciabile, nel suo ambito, a reti di fognatura, attraverso un chiusino sifonato, e di distribuzione d'acqua potabile;
- e) avere nel suo interno un contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e la chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti solidi. Tale contenitore deve essere collocato in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti.

2. Nel caso di vendita di prodotti alimentari deperibili la costruzione di cui al comma 1 deve avere inoltre i seguenti requisiti:

- a) essere allacciata ad una fonte di distribuzione d'energia elettrica;
- b) essere dotata di impianto frigorifero per la conservazione e la esposizione dei prodotti, di capacità adeguata alle esigenze commerciali di ogni singola attività, che consenta la netta separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il mantenimento della catena del freddo ed il rispetto delle condizioni di temperatura di conservazione prescritte, per i prodotti deperibili, dalle norme vigenti;
- c) essere dotata di lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con sapone liquido o in polvere e asciugamani non riutilizzabili.

3. I banchi utilizzati nella costruzione stabile per l'esposizione e la vendita dei prodotti alimentari devono essere, sia per caratteristiche costruttive che per caratteristiche tecnologiche, idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti alimentari esposti. Tali prodotti devono essere comunque protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti, verticalmente per almeno 30 centimetri di altezza dal piano vendita ed orizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per una profondità di almeno 30 centimetri. Dette protezioni non sono richieste per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi.

4. L'autorizzazione al commercio di carni fresche, prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi nelle costruzioni di cui al comma 1 è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6.

5. I valori delle dimensioni di cui al comma 1, lettere a) e c), e al comma 3 si applicano alle costruzioni stabili installate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

4. Caratteristiche dei negozi mobili.

1. Il negozio mobile, di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i seguenti requisiti:

- a) struttura tecnicamente adeguata, in grado di assolvere alle esigenze igieniche di conservazione e protezione di prodotti alimentari, e realizzata con materiali resistenti, inalterabili e facilmente lavabili e disinfettabili, con un vano interno di altezza non inferiore a 2 metri ed il piano di vendita ad almeno 1,30 metri dalla quota esterna;
- b) parete laterale mobile munita di dispositivo con funzione, comunque realizzata, di copertura protettiva dei banchi e delle altre apparecchiature eventualmente esposte;

- c) impianto idraulico di attingimento che, in alternativa, sia collegabile con la rete di acqua potabile predisposta in un'area di mercato, oppure sia alimentata da apposito serbatoio per acqua potabile installato nel negozio mobile e di capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari offerti o somministrati;
 - d) impianto idraulico di scarico che, in alternativa, sia collegabile con la fognatura predisposta in un'area di mercato oppure, quando non sia attrezzata l'area, riversi le acque reflue in un apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio per acqua potabile di cui alla lettera c); nel secondo caso tale impianto di scarico deve essere corredato di un dispositivo atto ad aggiungere disinfettante biodegradabile alle acque reflue;
 - e) impianto elettrico che deve essere allacciato direttamente alla rete di fornitura dell'energia elettrica predisposta in un'area di mercato oppure, in alternativa, qualora tale collegamento non sia stato ancora realizzato, l'impianto elettrico deve essere alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Tale sistema è comunque obbligatorio e deve essere azionato, al fine di mantenere ininterrotta la catena del freddo, in tutti i negozi mobili utilizzati per la vendita dei prodotti deperibili, prima e al termine dell'attività di vendita durante il raggiungimento del mercato o al ritorno al deposito o al ricovero. Il sistema deve essere opportunamente insonorizzato secondo quanto previsto dalle vigenti normative, collocato in modo da evitare di contaminare con le emissioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio mobile sia l'ambiente esterno ad esso e utilizzato durante la sosta per la vendita, esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate. Tutto il sistema deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della vendita dei prodotti alimentari o della somministrazione di alimenti e bevande, e, in particolare, deve garantire l'idoneo funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo;
 - f) banchi fissi o a spostamento anche automatico, orizzontale o inclinato, con gli stessi requisiti di quelli di cui all'art. 3, comma 3, idonei in ogni caso alla conservazione e protezione dei prodotti alimentari offerti o somministrati;
 - g) frigoriferi di conservazione ed esposizione che consentano la netta separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il mantenimento della catena del freddo e il rispetto delle temperature previste per i prodotti deperibili dalle norme vigenti;
 - h) lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con sapone liquido o in polvere;
 - i) contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e la chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti solidi. Tale contenitore deve essere collocato, all'interno del negozio mobile, in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti.
2. I requisiti di cui al comma 1 non sono richiesti per la vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.
 3. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
 4. L'autorizzazione al commercio nei negozi mobili di carni fresche, prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi, è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6.
 5. I valori delle dimensioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai negozi mobili immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
 6. È consentita la conservazione nei negozi mobili di limitate quantità di prodotti, anche deperibili, rimasti invenduti al termine dell'attività di vendita. In tal caso i prodotti deperibili vanno mantenuti a temperatura controllata negli appositi impianti frigoriferi di cui i negozi mobili dispongono.

5. Caratteristiche dei banchi temporanei.

1. I banchi temporanei di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra per una altezza non inferiore a 1,00 metro;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

3. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 1, devono essere forniti di:

idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;

serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;

lavello con erogatore automatico di acqua;

serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;

adeguato piano di lavoro,

nonché rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera c), punti 1), 2), 3) e 6).

4. Per la vendita di molluschi bivalvi vivi i banchi temporanei devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera d).

5. Per la vendita di alimenti cotti, già preparati o che non necessitano di alcuna preparazione, o di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 1, devono essere forniti di:

sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita alla temperatura compresa fra 60° e 65°, ovvero, per gli altri alimenti, di adeguato sistema di refrigerazione per il mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;

serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;

lavello con erogatore automatico di acqua;

serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile.

6. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione, nonché alla preparazione dei prodotti della pesca.

6. Prescrizioni particolari.

1. La vendita e la preparazione sulle aree di cui all'art. 1 dei seguenti prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti e in particolare delle specifiche condizioni di seguito riportate:

a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne:

1) devono essere disponibili strutture frigorifere, di capacità adeguata alle esigenze commerciali delle singole unità e idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni, delle preparazioni di carne e dei prodotti di salumeria nei limiti richiesti dalle specifiche normative;

2) i banchi di esposizione devono essere provvisti di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per le preparazioni di carni e per i prodotti di salumeria;

3) le carni fresche allo stato di congelazione e scongelazione possono essere vendute solo all'interno di costruzioni stabili adeguatamente attrezzate; in questo caso, sono necessari banchi e attrezzature separati, rispettivamente per le carni refrigerate, congelate e scongelate;

4) si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni macinate;

5) si può procedere al sezionamento delle carni, nel rispetto delle norme previste e della netta separazione per derrate igienicamente incompatibili, in un settore separato, non connesso direttamente con l'ambiente esterno, nel perimetro di una costruzione stabile; tale settore deve

essere dotato di adeguata attrezzatura e disporre di uno spazio sufficiente e proporzionato alle capacità commerciali dell'attività;

6) si può procedere all'elaborazione di preparazioni di carne nel settore separato di cui al punto 5), purché in tempi diversi dall'attività di sezionamento delle carni, rispettando flussi igienici di produzione, limitatamente ai quantitativi che possono essere venduti nella stessa giornata di preparazione;

7) le attività di sezionamento e preparazione di cui ai punti 5) e 6) possono essere svolte soltanto in una costruzione stabile e se esiste nell'area un servizio igienico riservato agli operatori del settore alimentare rispondente ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2;

b) prodotti di gastronomia cotti:

1) si può procedere sul posto alla preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti soltanto in un settore separato chiuso sui quattro lati, non connesso direttamente con l'ambiente esterno e posto nel perimetro dell'attività di una costruzione stabile. Tale locale deve essere dotato dei requisiti minimi propri di un laboratorio e deve avere uno spazio sufficiente per il regolare svolgimento dei flussi operativi e adeguato alle capacità commerciali dell'attività;

2) il piano di cottura, la friggitrice e il forno a girarrosto devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori; essi e parte del banco caldo devono essere in acciaio inox e a tenuta stagna. L'autorizzazione sanitaria per l'attività di preparazione di alimenti subordinata alla legge 30 aprile 1962, n. 283, deve essere rilasciata, tra l'altro, tenendo conto dell'ubicazione dell'attività commerciale. Tale rilievo è finalizzato all'accertamento specifico che le emissioni derivanti dalle attività di cottura, frittura e girarrosto non creino molestia al vicinato e che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti;

3) le attrezzature utilizzate per l'esposizione dei prodotti da conservarsi in «regime caldo» devono essere munite di sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa della vendita, alla temperatura compresa tra 60 °C e 65 °C;

4) il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;

5) le attività di preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti possono essere svolte soltanto in una costruzione stabile e se esiste nell'area un servizio igienico riservato agli operatori del settore alimentare rispondente ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2;

6) nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati o che non necessitino di alcuna preparazione, per la successiva immediata somministrazione o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in «regime caldo» di cui al punto 3);

c) prodotti della pesca:

1) i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;

2) è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;

3) i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio;

4) si può procedere sul posto alla frittura dei prodotti della pesca soltanto in un settore separato e posto nel perimetro di una costruzione stabile o di un negozio mobile. Tale settore deve essere dotato di uno spazio sufficiente al regolare svolgimento dei flussi operativi e adeguato alle capacità commerciali dell'attività;

5) il piano della frittura deve essere fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori e parte del banco caldo deve essere in acciaio inox e a tenuta stagna. L'autorizzazione sanitaria, subordinata alla legge 30 aprile 1962, n. 283, deve essere rilasciata, tra l'altro, tenendo conto dell'ubicazione dell'attività commerciale, previo accertamento della condizione specifica che l'emissione dei fumi derivante dalla frittura non crei molestia;

6) è vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e sfilettatura possono essere effettuate nelle

costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi temporanei aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, purché al momento su richiesta dell'acquirente;

d) molluschi bivalvi vivi:

1) i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, e devono essere corredati da:

a) dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare dei molluschi bivalvi vivi;

b) idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;

c) appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;

2) la vendita di molluschi bivalvi vivi è consentita solo nelle strutture di cui all'art. 1, comma 2, lettere d), e), f);

e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi:

1) la vendita di prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi deve avvenire in costruzioni stabili attrezzate in modo esclusivo per questa attività o comunque in un locale nettamente separato dalla vendita di alimenti;

2) gli acquari, a tenuta stagna, devono essere dotati delle necessarie attrezzature per il mantenimento delle idonee condizioni di vita dei prodotti detenuti;

3) la macellazione e l'eviscerazione dei pesci deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

2. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

4. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

5. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettere a), b) e c), in occasione di manifestazioni temporanee come sagre, fiere e simili, la elaborazione e la cottura di preparati di carne o di altri prodotti di gastronomia da vendere cotti, nonché di prodotti della pesca, può essere effettuata anche in un settore separato posto nel perimetro di un negozio mobile o di un banco temporaneo avente le opportune caratteristiche indicate all'art. 5, per la sola durata della manifestazione, con modalità atte a garantire la prevenzione della contaminazione microbica e nel rispetto delle altre prescrizioni, indicate al comma 1, lettere a), b) e c).

7. Attività di somministrazione.

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) avere apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti, rispondenti ai requisiti dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, autorizzati ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c), del medesimo decreto, oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, attrezzatura per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento;

b) avere locali di consumo ben aereati, adeguatamente illuminati, sufficientemente ampi per contenere, con una razionale distribuzione, gli arredi, le attrezzature, l'utensileria e quant'altro occorre ai fini della somministrazione e per consentire agevolmente il lavoro del personale e la circolazione del pubblico, ovvero apposite aree di ristorazione attrezzate secondo criteri razionali sotto il profilo igienico-sanitario;

- c) avere locali o armadi per il deposito degli alimenti e delle bevande da somministrare, corrispondenti per ampiezza all'entità dell'attività commerciale e provvisti, nel caso di alimenti deteriorabili, di impianto frigorifero e di banchi caldi;
 - d) avere una dotazione di adeguati impianti per il lavaggio con lavastoviglie automatiche; nelle cucine di modeste potenzialità in assenza di detti impianti possono essere utilizzate stoviglie e posateria a perdere;
 - e) avere una adeguata erogazione di acqua potabile, avente i requisiti indicati all'art. 1, comma 1, lettera l). I medesimi requisiti sono richiesti per l'acqua impiegata per la produzione di ghiaccio;
 - f) avere servizi igienici fissi o mobili costituiti da gabinetti dotati di acqua corrente, forniti di vaso a caduta d'acqua, lavabi ad acqua corrente con comando di erogazione non azionabile a mano, con distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso; avere la disponibilità di almeno 2 servizi igienici, distinti per sesso, per i primi cento posti a sedere; per capacità ricettive superiori a 100 posti a sedere dovrà essere previsto un servizio igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o frazione. In ogni caso dovrà essere previsto un servizio igienico ad uso esclusivo del personale;
 - g) avere idonea separazione fra i servizi igienici ed i locali di somministrazione. Va evitato comunque l'accesso diretto dal locale di somministrazione al servizio igienico. I locali adibiti a servizi igienici devono avere pavimenti e pareti costruiti con materiale impermeabile, le pareti fino all'altezza di due metri, facilmente lavabili e disinfettabili, nonché sistemi di corretta aerazione naturale o meccanica;
 - h) avere contenitore dotato di dispositivo per l'apertura e chiusura non manuale, per la collocazione di sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti solidi, collocato in un settore separato da quelli destinati agli alimenti.
2. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti composti pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della presente ordinanza.
3. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali di cui al punto 1), lettera a), sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande espresse quali infusi, latte, frullati, preparate con le strutture da banco, di alimenti e bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglierie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costituiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.
4. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti composti che comportano una elevata manipolazione quali i tramezzini, le tartine, i panini farciti, le frittate, la farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 2, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.
5. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

8. Autorizzazione e idoneità sanitaria.

1. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione dell'attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa prevista dal medesimo articolo, nonché di quella sanitaria prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorità sanitaria territorialmente competente accerta la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla presente ordinanza. Al momento della presentazione della domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria o di nulla-osta sanitario, il venditore deve indicare le modalità di conservazione e di condizionamento termico, qualora previsto, degli alimenti durante i periodi di non attività commerciale e deve altresì indicare il luogo dove è ricoverato il negozio mobile o il banco temporaneo.
3. Per i negozi mobili, l'autorizzazione di cui all'art. 2 deve contenere:
 - a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;
 - b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta durante i periodi di non attività commerciale.
4. I locali di cui al comma 3, lettera b), devono essere adeguati da un punto di vista igienico, a contenere derrate alimentari, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.
5. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 4 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia elettrica di cui al comma 1, lettera e), possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree di cui all'art. 1 della presente ordinanza munite rispettivamente di:
 - a) allacciamento idropotabile accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b) scarico fognario sifonato accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - c) allacciamento elettrico accessibile da parte di ciascun veicolo.
6. Anche se il sistema autonomo di erogazione di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare al mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
7. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, articoli 37 e 42.

9. Autocontrollo.

1. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare» come definita dall'art. 2, lettera b) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

10. Vigilanza e controllo.

1. L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza è effettuata dagli organismi istituzionalmente preposti.

2. Tale attività è svolta anche dal personale del Comando Carabinieri per la sanità, funzionalmente dipendente dal Ministero della salute. Gli atti amministrativi compilati da detto personale vengono inoltrati all'autorità sanitaria competente per territorio in conformità alle procedure previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e dal relativo regolamento d'esecuzione.

11. Disposizioni transitorie e finali.

1. I mercati in sede propria e su strada, realizzati dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza, nei quali si effettui il commercio di prodotti alimentari, devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 2 della presente ordinanza.
2. I mercati in sede propria e su strada, già esistenti alla data di entrata in vigore della ordinanza, nei quali si effettui il commercio dei prodotti alimentari, devono adeguarsi alle disposizioni previste dalla presente ordinanza entro il 30 giugno 2003. Per i mercati nei centri storici o in zone urbane dove non sia possibile l'adeguamento integrale, sono comunque vincolanti le prescrizioni di cui all'art. 6.
3. I banchi temporanei di cui all'art. 5 debbono essere conformi ai requisiti prescritti dalla presente ordinanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

12. Abrogazioni.

1. L'O.M. 2 marzo 2000 del Ministro della sanità è abrogata.

13. Entrata in vigore.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



COMUNE DI POGGIO RUSCO

PROVINCIA DI MANTOVA

- Copia -

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza

straordinaria di prima convocazione
seduta pubblica

Atto n 18

Seduta del 18.06.2008

Presenti n° 15

su un totale di 17 componenti.

- Sindaco -	Pres	Ass		Pres	Ass
RINALDONI SERGIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
- Consiglieri -					
ZACCHI FABIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MARI LUCIANA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BARALDI ALESSANDRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAPPELLARI CLAUDIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MALAVASI UMBERTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FRIGERI MATTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GABRIELLI MARCELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BIZZARRI BARBARA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEVOLANI FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MARANGONI DANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BARBI ALDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AGOSTINELLO MICHELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GHELLI CESARE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LOTTI GIANNI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BUSETTI GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PELLACANI GIORGIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Segretario Sig.ra D.SSA VALENTINA MOSELE

OGGETTO

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEGLI ORARI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE SVOLTO IN FORMA ITINERANTE

L'assessore Sig. Zacchi ricorda che nuove norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche ha fatto propendere ad una nuova individuazione delle aree e degli orari per l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante.

È, precisa, quel commercio che si svolge con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita nel rispetto delle normative igienico sanitarie.

Le aree individuate, tenendo anche conto del Consiglio del Capigruppo di minoranza Sig. Agostinello in sede di riunione dei Capigruppo, sono:

Via Mondadori, Piazzale Monteverdi, interno del campo sportivo e via Marconi di Dragoncello. La fascia massima di articolazione dell'orario è compresa tra le ore 5,00 e le 24,00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali. Aggiunge che si vieta, per motivi di sicurezza pubblica ed anche in vista dei nuovi lavori di riqualificazione del centro storico, il commercio su via Matteotti.

Senza particolari interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tenuto in evidenza la relazione dell'Assessore;

Richiamato l'atto consiliare n. 19 del 12 aprile 2002 col quale venivano individuate le aree per l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante, approvato allo scopo di:

- soddisfare gli indirizzi regionali in materia di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- rispondere alle esigenze di sicurezza della viabilità;

Visto che con L.R. 31.03.2008, n. 8, il Consiglio regionale ha modificato la L.R. n. 15 del 21.03.2000 recante "Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche";

Tenuto conto che, a fronte delle novità normative, l'Amministrazione comunale intende riorganizzare il servizio fornito alla collettività dai commercianti che svolgono la loro attività in itinere sul territorio poggesi, intervenendo sulla localizzazione delle aree ove consentirne la sosta e sulla determinazione degli orari d'attività e dei tempi di sosta;

Considerate le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a:

- L.R. 21 marzo 2000, n. 15 e successive modifiche, recante "Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche" (di cui si allegano gli articoli e i commi di interesse);
- "Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche" che costituiscono parte integrante della L.R. n. 14/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio Sig.ra Dalboni;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di consentire la sosta prolungata dei titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante elusivamente nelle aree site in:
 - a. Via Mondadori
 - b. Piazzale Monteverdi;
 - c. interno del campo sportivo (settore ospiti);
 - d. Via Marconi nell'area prospiciente le case popolari (ex scuola elementare) di Dragoncello;
- 2) di vietare, per motivi di quiete e sicurezza pubblica, nonché per motivi di circolazione stradale, qualsiasi forma di commercio ambulante in itinere sulla via Matteotti;
- 3) di fissare la fascia oraria massima di attività tra le ore 5.00 e le ore 24.00;
- 4) di concedere agli ambulanti di sostare nelle aree individuate al punto 1 di cui sopra per un tempo massimo di 4 (quattro) ore al giorno, che debbono necessariamente essere comprese nella fascia oraria fissata al punto precedente.

Al di fuori delle aree individuate in Via Mondadori, interno campo sportivo (settore ospiti), Via Marconi (area prospiciente le case popolari di Dragoncello) il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno so su banchi di terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' altresì vietato tornare nel medesimo punto, nell'arco della stessa giornata, ed effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

Durante lo svolgimento dei mercati settimanali (del lunedì e del venerdì), o di una fiera, è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO – PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio, nella sede del Comune, il _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs 18 8.2000, n° 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce o vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI POGGIO RUSCO

PROVINCIA DI MANTOVA

- Copia -

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione
seduta pubblica

Atto n 53 Seduta del 14.11.2008
Presenti n° 15 su un totale di 17 componenti.

- Sindaco -	Pres	Ass		Pres	Ass
RINALDONI SERGIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
- Consiglieri -					
ZACCHI FABIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MARI LUCIANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BARALDI ALESSANDRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAPPELLARI CLAUDIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MALAVASI UMBERTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	giusFRIGERI MATTIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GABRIELLI MARCELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BIZZARRI BARBARA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEVOLANI FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MARANGONI DANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BARBI ALDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AGOSTINELLO MICHELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GHELLI CESARE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LOTTI GIANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BUSETTI GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PELLACANI GIORGIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Segretario Sig.ra D.SSA VALENTINA MOSELE

OGGETTO

**MODIFICA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 18 DEL 18.06.2008
AVENTE AD OGGETTO "INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEGLI
ORARI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE SVOLTO IN
FORMA ITINERANTE".**

Uditi gli interventi dei Consiglieri sottoriportati in somma sintesi:

Agostinello chiede che si possa svolgere a Dragoncello un mercato straordinario settimanale;
Zacchi risponde che si riserva di esaminare la questione, compatibilmente con i criteri regionali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'atto consiliare n. 18 del 18 giugno 2008 (allegato alla presente), col quale venivano individuate le aree e le modalità per l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante sul territorio comunale;

ricordato che, in quella sede, il Consiglio ha deliberato di consentire la sosta prolungata dei titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle seguenti aree:

- 1) Via Mondadori;
- 2) Piazzale Monteverdi;
- 3) interno del campo sportivo (settore ospiti);
- 4) Via Marconi nell'area prospiciente le case popolari (ex scuola elementare) di Dragoncello;

rilevato che l'area individuata a Dragoncello, lungo la Via Marconi, non è particolarmente idonea ad ospitare banchi ambulanti, sia per questioni dimensionali, sia per l'assenza di qualsiasi predisposizione che consenta l'allacciamento alla linea elettrica di quei banchi che ne hanno la necessità (con particolare riferimento ai banchi alimentari);

considerato che a questo proposito, l'Amministrazione ha provveduto a verificare la possibilità di sfruttare il piazzale antistante la chiesa di Dragoncello (adibito normalmente a parcheggio) chiedendo alla Parrocchia l'autorizzazione all'utilizzo;

vista l'autorizzazione all'utilizzo dell'area sopra indicata concessa, con nota indirizzata al Sindaco di cui si allega copia, dal parroco don Antonio Frigo nella sua qualità di rappresentante della Parrocchia di Dragoncello-Stoppiaro;

ai sensi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla L.R. 21 marzo 2000, n. 15 e successive modifiche, recante "*Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche*";

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area Servizi ai Cittadini e alle Imprese Sig.ra Angela Carboni;

Con voti tutti favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

sulla base delle premesse, di modificare l'atto consiliare n. 18 del 18.6.2008 sostituendo, solamente ed ovunque riportata, la dicitura: "*Via Marconi nell'area prospiciente le case popolari (ex scuola elementare) di Dragoncello*" con la dicitura: "*Via Marconi nell'area adibita a parcheggio, di fronte alla chiesa di Dragoncello*" senza apportare altre variazioni al contenuto della DCC n. 18/2008.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO – PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio, nella sede del Comune, il _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs 18 8.2000, n° 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce o vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Disposizioni Generali

VIOLAZIONE Esercizio dell'attività di commercio ambulante in assenza dei prescritti requisiti morali; ovvero perdita degli stessi durante l'esercizio dell'attività	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 20, comma 1, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Nessuna
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Non previsto	SANZIONI ACCESSORIE Segnalazione allo SUAP per l'avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione d'esercizio.
Pagamento: --	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE Esercizio dell'attività di commercio ambulante di prodotti alimentari in assenza dei prescritti requisiti professionali; ovvero perdita degli stessi durante l'esercizio dell'attività (con riferimento al titolare, al legale rappresentante, al socio lavoratore ovvero ad altro soggetto preposto in sede di avvio o ultima modifica dell'attività)	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 20, comma 6, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Nessuna
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Non previsto	SANZIONI ACCESSORIE Segnalazione allo SUAP per l'avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione d'esercizio.
Pagamento: --	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE Commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 21, comma 3, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 1.500,00 € Massimo: 10.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 3.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Confisca delle merci e delle attrezzature di vendita
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE Commercio su area pubblica di prodotti appartenenti ad una merceologia non autorizzata (equivale a commercio senza la prescritta autorizzazione)	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 21, comma 7, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6; Art. 21, comma 3, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 1.500,00 € Massimo: 10.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 3.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Confisca delle merci e delle attrezzature di vendita
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE L'operatore ambulante non esibiva i titoli autorizzativi in originale, su richiesta degli agenti accertatori	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 21, comma 10, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 500,00 € Massimo: 3.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 1.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Nessuna
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE Commercio su area pubblica fuori dal territorio o dalle aree cui si riferisce l'autorizzazione	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 21, comma 5, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6; Art. 21, comma 6, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 1.500,00 € Massimo: 10.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 3.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Confisca delle merci e delle attrezzature di vendita
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

Disposizioni Generali

VIOLAZIONE

In qualità di titolare di autorizzazione su posteggio, esercitava il commercio ambulante in itinere o come spuntista, nei giorni e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 22, comma 8, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 500,00 € Massimo: 3.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 1.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Nessuna
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE

Omessa notifica per la registrazione di avvio dell'attività di commercio e/o somministrazione alimenti e bevande su area pubblica

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 6 del Regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852; Art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 193/2007	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 1.500,00 € Massimo: 9.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 3.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Nessuna
Pagamento: ATS territorialmente competente (ex ASL)	Autorità competente: ATS (ex ASL)

VIOLAZIONE

Omesso aggiornamento dei dati contenuti nella registrazione per l'esercizio dell'attività di commercio e/o somministrazione alimenti e bevande su area pubblica

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 6 del Regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852; Art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 193/2007	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 500,00 € Massimo: 3.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 1.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Nessuna
Pagamento: ATS territorialmente competente (ex ASL)	Autorità competente: ATS (ex ASL)

VIOLAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione non avvia l'attività entro 6 mesi dal rilascio o entro il termine ultimo concesso in caso di proroga per comprovata necessità

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 21, comma 4, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Nessuna
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Non previsto	SANZIONI ACCESSORIE Segnalazione all'Ufficio competente per l'avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione d'esercizio.
Pagamento: --	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE

Il mancato assolvimento, ovvero il venir meno ad attività iniziata o a seguito di subentro, di anche uno solo degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 21, comma 4, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Nessuna
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Non previsto	SANZIONI ACCESSORIE Segnalazione all'Ufficio competente per l'avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione d'esercizio.
Pagamento: --	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE

Operatore ambulante sprovvisto della carta d'esercizio e della relativa attestazione annuale, ovvero della sola attestazione annuale (in caso di operatore proveniente ed autorizzato da altra Regione)

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 21, comma 9, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6; Art. 21, comma 10, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 500,00 € Massimo: 3.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 1.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Nessuna
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

Disposizioni Generali

VIOLAZIONE

L'operatore ambulante non provvedeva ad aggiornare la carta d'esercizio entro 30 giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 27, comma 7, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 150,00 € Massimo: 1.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 300,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Nessuna
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE

L'operatore ambulante non esibiva la carta d'esercizio e/o l'attestazione annuale in forma cartacea o su supporto informatico (in formato pdf)

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 5, comma 10, del Reg. comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche e art. 7-bis del TUEL;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 25,00 € Massimo: 150,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 50,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Nessuna
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE

Il subentrante, per atto tra vivi, esercitava l'attività pur non avendo presentato la segnalazione certificata di inizio attività o SCIA (equivale ad esercizio in assenza di titolo autorizzativo)

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 21, comma 3, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 1.500,00 € Massimo: 10.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 3.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Confisca delle merci e delle attrezzature di vendita
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE

Il subentrante, per atto tra vivi, non provvedeva ad avviare l'attività entro 4 mesi dalla data del subentro, ovvero entro 5 mesi in caso di proroga in caso di comprovata necessità

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 25, comma 5, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Nessuna
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Non previsto	SANZIONI ACCESSORIE Segnalazione all'Ufficio competente per l'avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione d'esercizio.
Pagamento: --	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE

Il subentrante, causa morte, trascorso un anno dalla data del decesso del dante causa, continuava ad esercitare l'attività in via provvisoria pur non avendo presentato apposita segnalazione certificata di inizio attività o SCIA

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 25, comma 6, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Nessuna
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Non previsto	SANZIONI ACCESSORIE Segnalazione all'Ufficio competente per l'avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione d'esercizio.
Pagamento: --	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE

Violazione alle disposizioni contenute nell'Ordinanza del Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio n. 45, del 18/06/2016, relativa all'impiego di impianti a gas GPL su aree pubbliche

RIFERIMENTO NORMATIVO (per le sanzioni) Art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 50,00 € Massimo: 300,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 100,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Resta fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione penale
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

Disposizioni Generali

VIOLAZIONE Violazione alle disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministero della salute, 3 aprile 2002, relativa ai "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche"	
RIFERIMENTO NORMATIVO (per le sanzioni) Art. 17, Legge 30 aprile 1962, n. 283	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: non fissato Massimo: 774,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 258,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Segnalazione all'Ufficio competente per l'avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione d'esercizio.
Pagamento: ATS territorialmente competente (ex ASL)	Autorità competente: ATS (ex ASL)

VIOLAZIONE Violazione del divieto di vendita e di somministrazione di alcolici dalle ore 24 alle ore 7, fatte salve le eccezioni stabilite per legge	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 14-bis, Legge 30 marzo 2001, n. 125 ed s.m.i.	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 2.000,00 € Massimo: 12.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 4.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Confisca della merce e delle attrezzature utilizzate
Pagamento: Stato	Autorità competente: Prefetto

VIOLAZIONE Violazione del divieto di somministrazione sul posto di alcolici ai minori di anni 16, ovvero a persona inferma di mente (ILLECITO PENALE)	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 689 del Codice Penale	SANZIONI A CARICO DEL TRASGRESSORE Ammenda da € 516,00 ad € 2.582,00; oppure la pena della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni; ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi.
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Non ammesso	SANZIONI ACCESSORIE ED ULTERIORI La condanna comporta la sospensione dell'attività. Qualora il fatto sia commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 ad € 25.000,00 con sospensione dell'attività per tre mesi.
Pagamento: Giudice di Pace	Autorità competente: Giudice di Pace

VIOLAZIONE Violazione del divieto di vendita da asporto di alcolici ai minori di anni 18	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 14-ter, comma 2, Legge 30 marzo 2001, n. 125 ed s.m.i.	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 250,00 € Massimo: 1.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 333,33 €	SANZIONI ACCESSORIE ED ULTERIORI Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 2.000,00 (p.m.r. € 666,66) con la sospensione dell'attività per tre mesi.
Pagamento: Stato	Autorità competente: Prefetto

VIOLAZIONE Vendita di merci antiche o usate, senza rispettare le norme igienico-sanitarie di tutela del consumatore, ovvero senza utilizzare cartelli ben visibili per consentire individuazione degli articoli usati, ovvero in assenza dei documenti relativi alla sanificazione degli stessi, ovvero senza la chiara indicazione del prezzo al pubblico	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 21, comma 11-ter, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 500,00 € Massimo: 3.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 1.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Nessuna
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

Disposizioni Generali

VIOLAZIONE Vendita di merci antiche o usate, senza aver ottenuto il titolo abilitativo o aver segnalato l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS, approvato con R.D. n. 773/1931)	
RIFERIMENTO NORMATIVO (per le sanzioni) Art. 17-bis, comma 3, del R.D. n. 773/1931	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 154,00 € Massimo: 1.032,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 308,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Nessuna
Pagamento: Stato?	Autorità competente: Prefetto?

VIOLAZIONE Mancato pagamento del canone di occupazione suolo pubblico entro la scadenza	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 3, comma 3, del Reg. comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Nessuna
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Non previsto	SANZIONI ACCESSORIE Segnalazione all'Ufficio competente per l'adozione del provvedimento di diniego all'uso del posteggio, valido fino al pagamento del canone
Pagamento: -	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE L'operatore viola le disposizioni in materia di pubblicità sui prezzi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 114/1998 e successive modifiche	
RIFERIMENTO NORMATIVO (per la sanzione) Art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 114/1998 ed s.m.i.	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 516,00 € Massimo: 3.098,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 1,032,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Nessuna
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE L'operatore utilizza strumenti di misura non conformi, difettosi o inaffidabili ovvero ne omette la verifica periodica	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 692 del c.p. In riferimento a D.M. 182/2000	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 103,00 € Massimo: 619,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 206,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Nessuna
Pagamento: Stato tramite concessionario riscossione	Autorità competente: CCIAA

VIOLAZIONE L'operatore ambulante viola le disposizioni di cui alla legge n. 441/1981 relative alla vendita a peso netto delle merci. In particolare non rispetta le disposizioni circa gli strumenti per pesare, l'azzeramento della tara dopo ogni pesatura, l'uso di imballaggi in cui non è indicato il relativo peso, vende a pezzi o a colli prodotti non aventi caratteristiche per essere venduti come tali	
RIFERIMENTO NORMATIVO Legge n. 441/1981; D.M. (Min. Industria, Comm., Artigianato) del 21/12/84	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 155,00 € Massimo: 516,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 172,00 €	Le infrazioni alla L. 441/81 sono punite, oltre che con sanzioni amministrative, anche con sanzioni penali, "ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge costituiscano reato". La vendita di merci al lordo della tara può dar luogo anche alla violazione dell'art. 515 del codice penale (frode in commercio - reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 €).
Pagamento: Stato tramite concessionario riscossione	Autorità competente: CCIAA

VIOLAZIONE Mancato rispetto degli orari di inizio allestimento e quindi di inizio operazioni di vendita, fatti salvi i casi in cui sia stata data tempestiva comunicazione con l'obbligo comunque si assicurare la presenza non oltre le 9:00	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 10 - comma 3, lettere a), b) – e art. 13, comma 2, del Reg. comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche; art. 7-bis del TUEL per le sanzioni;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 25,00 € Massimo: 150,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 50,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Il ritardo non tempestivamente comunicato, ovvero l'arrivo oltre le ore 9:00, comportano la mancata assegnazione della presenza al mercato
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE Esercizio dell'attività di vendita per oltre trenta minuti rispetto al termine dell'attività di vendita fissato dal regolamento comunale	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 10 - comma 3, lettera d) - del Reg. comunale disciplinante il commercio e art. 27 - comma 6, lettera e) – della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 500,00 € Massimo: 3.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 1.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Nessuna
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE Mancato rispetto dell'orario di abbandono dell'area mercatale	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 10 - comma 3, lettera e) - del Reg. comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche e art. 7-bis del TUEL per le sanzioni;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 50,00 € Massimo: 300,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 100,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Nessuna
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE L'operatore ambulante che partecipa alla spunta arriva in ritardo rispetto all'orario di inizio delle operazioni di assegnazione dei posteggi liberi	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 11, comma 1 del Reg. comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche e art. 7-bis del TUEL;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Nessuna
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Nessuna	SANZIONI ACCESSORIE Inibizione all'esercizio dell'attività e conseguente mancata assegnazione della presenza al mercato
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE L'operatore rifiuta il posteggio assegnatogli in spunta	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 11, comma 9, del Reg. comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Nessuna
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Non previsto	SANZIONI ACCESSORIE L'operatore che rifiuta il posteggio non matura la presenza al mercato
Pagamento: –	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE Alle operazione di insediamento è presente una persona non qualificata ai sensi dell'art. 12 – commi 1 e 2 – del Regolamento Comunale	
---	--

Mercati

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 12 - commi 1 e 2 - del Reg. comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche e art. 7-bis del TUEL;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 25,00 € Massimo: 150,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 50,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Inibizione all'esercizio dell'attività e conseguente mancata assegnazione della presenza al mercato
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE **Estensione abusiva del posteggio oltre il limite dato in concessione e comunque non oltre un terzo della superficie autorizzata**

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 12, comma 3, del Reg. comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche e art. 7-bis del TUEL;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 25,00 € Massimo: 150,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 50,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Nessuna
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE **Estensione abusiva del posteggio oltre un terzo della superficie autorizzata**

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 27 - comma 2, lettera b) e comma 6 lettera a) – della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 500,00 € Massimo: 3.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 1.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di 20 giorni di calendario
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE **L'operatore ambulante non mantiene in ordine lo spazio occupato e libero da rifiuti od ingombro di altro genere**

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 27 - comma 2, lettera a) - della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Nessuna
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Non previsto	SANZIONI ACCESSORIE Sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di 20 giorni di calendario
Pagamento: –	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE **L'operatore ambulante danneggia la sede stradale, ovvero elementi d'arredo urbano e del patrimonio arboreo**

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 27 - comma 2, lettera c) - della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Nessuna
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Non previsto	SANZIONI ACCESSORIE Sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di 20 giorni di calendario
Pagamento: –	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE **Gli operatori del mercato effettuavano uno scambio di posteggio senza aver chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione dal Comune**

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 17, comma 4, del Reg. comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche e art. 7-bis del TUEL;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 50,00 € Massimo: 300,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 100,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Obbligo di tornare ad occupare il posteggio assegnato fino a conclusione dell'istruttoria
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE

L'operatore ambulante viola l'obbligo di svolgere la propria attività con mezzi mobili ed effettuando soste limitate per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di vendita, nel pieno rispetto delle norme in materia di circolazione stradale, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorchè muniti di ruote

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 21, comma 2, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 500,00 € Massimo: 3.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 1.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Confisca delle merce e delle attrezzature
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE

L'operatore ambulante torna, nell'arco della stessa giornata, nel medesimo punto, ovvero effettua la vendita a meno di 250 metri di distanza da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 21, comma 2, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 500,00 € Massimo: 3.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 1.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Confisca delle merce e delle attrezzature
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE

L'operatore ambulante esercitava l'attività in itinere in giorno di mercato settimanale, entro il raggio di 500 metri dall'area mercatale

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 22, comma 7, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 500,00 € Massimo: 3.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 1.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Confisca delle merce e delle attrezzature
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE

L'operatore ambulante violava le limitazioni, i divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o altri motivi di pubblico interesse stabiliti con Delibera di C.C. n. 18 del 18/06/2008 come successivamente modificata con Delibera di C.C. n. 53 del 14/11/2008

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 22, comma 2, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 e Delibera di C.C. n. 18/2008 e successive modifiche	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 500,00 € Massimo: 3.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 1.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Confisca delle merce e delle attrezzature
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE

L'operatore ambulante esercitava l'attività in forma itinere su area privata, non in disponibilità del Comune, senza rispettare le disposizioni in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, ossia: non presentava segnalazione (SCIA) per l'avvio dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, in forma temporanea, stagionale o permanente. NOTA: Per occupazioni oltre i 150 mq non va presentata SCIA ma richiesta ed ottenuta apposita autorizzazione; le sanzioni sono comunque le medesime

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 16, comma 3, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 e art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998 ed s.m.i. (per le sanzioni);	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 2.582,00 € Massimo: 15.493,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 5.164,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Nessuna
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE

L'operatore ambulante autorizzato ad occupare una delle aree in cui è concessa agli itineranti la sosta prolungata, estendeva il posteggio oltre il limite indicato in concessione e comunque non oltre un terzo della superficie autorizzata

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 20 - comma 9, lettera a) – e art. 7-bis del TUEL	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 25,00 € Massimo: 150,00 €
--	--

Itineranti

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 50,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Nessuna
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE

L'operatore ambulante autorizzato ad occupare una delle aree in cui è concessa agli itineranti la sosta prolungata, estendeva il posteggio oltre un terzo della superficie autorizzata

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 27 - comma 2, lettera b) e comma 6 lettera a) – della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 500,00 € Massimo: 3.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 1.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di 20 giorni di calendario
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE

L'operatore ambulante autorizzato ad occupare una delle aree in cui è concessa agli itineranti la sosta prolungata, non riordinava lo spazio occupato e non provvede a rimuovere i rifiuti prodotti a fine occupazione

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 27 - comma 2, lettera a) - della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Nessuna
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Non previsto	SANZIONI ACCESSORIE Sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di 20 giorni di calendario
Pagamento: –	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE

L'operatore ambulante autorizzato ad occupare una delle aree in cui è concessa agli itineranti la sosta prolungata, danneggiava la sede stradale, ovvero elementi d'arredo urbano e/o del patrimonio arboreo

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 27 - comma 2, lettera c) - della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Nessuna
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Non previsto	SANZIONI ACCESSORIE Sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di 20 giorni di calendario
Pagamento: –	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE Mancato rispetto dell'orario di inizio vendita	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 22, comma 3, del Reg. comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche e art. 7-bis del TUEL per le sanzioni;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 25,00 € Massimo: 150,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 50,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Mancata assegnazione della presenza alla fiera
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE Esercizio dell'attività di vendita per oltre trenta minuti rispetto al termine dell'attività di vendita fissato dal Regolamento comunale	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 22, comma 5, del Reg. comunale disciplinante il commercio e art. 27 - comma 6, lettera e) – della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 500,00 € Massimo: 3.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 1.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Nessuna
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE Alle operazione di insediamento è presente una persona non qualificata ai sensi dell'art. 12 – commi 1 e 2 – del Regolamento Comunale	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 12 - commi 1 e 2 - del Reg. comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche e art. 7-bis del TUEL;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 25,00 € Massimo: 150,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 50,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Inibizione all'esercizio dell'attività e mancata assegnazione della presenza per la giornata di fiera
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE Estensione abusiva del posteggio oltre il limite dato in concessione e comunque non oltre un terzo della superficie autorizzata	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 12, comma 3, del Reg. comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche e art. 7-bis del TUEL;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 25,00 € Massimo: 150,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 50,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Nessuna
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE Estensione abusiva del posteggio oltre un terzo della superficie autorizzata	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 27 - comma 2, lettera b) e comma 6 lettera a) – della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Minimo: 500,00 € Massimo: 3.000,00 €
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 1.000,00 €	SANZIONI ACCESSORIE Sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di 20 giorni di calendario
Pagamento: Comune	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE L'operatore ambulante non mantiene in ordine lo spazio occupato e libero da rifiuti o ingombro di altro genere	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 27 - comma 2, lettera a) - della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Nessuna
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Non previsto	SANZIONI ACCESSORIE Sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di 20 giorni di calendario
Pagamento: –	Autorità competente: Comune

VIOLAZIONE L'operatore ambulante danneggia la sede stradale, ovvero elementi d'arredo urbano e del patrimonio arboreo	
RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 27 - comma 2, lettera c) - della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6;	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Nessuna
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Non previsto	SANZIONI ACCESSORIE Sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di 20 giorni di calendario
Pagamento: –	Autorità competente: Comune